



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 ottobre 2019
(OR. en)

13048/19
ADD 1

FRONT 272
COMIX 464

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 7131 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, e che sostituisce la raccomandazione C(2006) 5186 della Commissione del 6 novembre 2006

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 7131 final - ANNEX.

All.: C(2019) 7131 final - ANNEX

Click here to enter text.13048Click here to enter
text./19 ADD 1

md

Click here
to enter
text.

Click here to enter text.

JAI.1

Click here to
enter text.

IT



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.10.2019
C(2019) 7131 final

ANNEX

ALLEGATO

della

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, e che sostituisce la raccomandazione C(2006) 5186 della Commissione del 6 novembre 2006

ALLEGATO

Manuale pratico per le guardie di frontiera

PARTE 1 - DEFINIZIONI.....	5
PARTE 2 - VERIFICHE DI FRONTIERA	13
SEZIONE I: Procedure per le verifiche di frontiera	13
1. Verifiche ai valichi di frontiera.....	13
2. Verifiche su beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione	19
3. Verifiche sui cittadini di paesi terzi all'ingresso	26
4. Ricerche nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e nella banca dati sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD)	35
5. Norme particolari per le verifiche da effettuare su alcune categorie di persone	40
5.1. Capi di Stato.....	40
5.2. Piloti di aeromobili	40
5.3. Marittimi	41
5.4. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali	42
5.5. Residenti frontalieri beneficiari di un regime di traffico frontaliero locale.....	44
5.6. Minori	45
5.7. Scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro o in un paese terzo per cui non vi è obbligo di visto	47
5.8. Lavoratori frontalieri.....	49
5.9. Turisti SDA.....	49
5.10. Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera	50
5.11. Lavoratori off-shore	50
5.12. Lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario.....	50
5.13. Ricercatori e loro familiari.....	53
5.14. Studenti	57
6. Apposizione di timbri sui documenti di viaggio.....	60
7. Snellimento delle verifiche	64
8. Respingimento	64
9. Visti richiesti alla frontiera, compresi quelli per marittimi in transito, e rifiuto di tali visti.....	75
10. Annullamento e revoca di visti	76
11. Regimi di transito speciali	76

12.	Richiedenti asilo/protezione internazionale	78
13.	Registrazione delle informazioni alla frontiera	81
14.	Cooperazione con gli altri servizi	82
15.	Marcatura di documenti fraudolenti.....	82
16.	Verifica dell'autenticità dei dati memorizzati in un passaporto biometrico.....	83
17.	Validità delle iscrizioni di minori nei passaporti dei genitori.....	83
SEZIONE II: Frontiere terrestri		85
1.	Verifiche sul traffico stradale	85
2.	Verifiche sul traffico ferroviario	88
3.	Traffico frontaliero locale	90
SEZIONE III: Frontiere aeree.....		91
1.	Verifiche negli aeroporti	91
2.	Verifiche negli aerodromi	96
3.	Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati	98
SEZIONE IV: Frontiere marittime		98
1.	Modalità generali di verifica sul traffico marittimo.....	98
2.	Verifiche sulle navi da crociera	101
3.	Verifiche sulla navigazione da diporto	104
4.	Verifiche sulla pesca costiera	105
5.	Verifiche sui collegamenti effettuati da traghetti.....	106
6.	Collegamenti di trasporto merci tra porti situati nel territorio dello spazio privo di controlli alle frontiere interne	107
SEZIONE V: Verifiche sulla navigazione interna.....		108
1.	Navigazione interna	108
PARTE 3: SORVEGLIANZA DI FRONTIERA		109
1.	Obiettivo della sorveglianza	109
2.	Metodi di sorveglianza.....	109
PARTE 4: ELENCO DEGLI STRUMENTI GIURIDICI PERTINENTI.....		112
APPENDICE A.....		117
Procedura di notifica		117
APPENDICE B		119
Valutazione dei rischi.....		119

INTRODUZIONE

L'obiettivo principale della cooperazione Schengen è la creazione di uno spazio senza controllo alle frontiere interne¹. Ciò richiede controlli efficaci alle frontiere esterne² nonché l'applicazione delle pertinenti misure di accompagnamento in settori quali la cooperazione giudiziaria e di polizia e la politica in materia di visti. In due casi, tuttavia, le disposizioni sul controllo alle frontiere esterne si applicano alle frontiere interne. Il primo caso riguarda la situazione in cui, presso le frontiere interne in questione, il processo di soppressione dei controlli alle frontiere interne non è ancora completato³: in questo caso, i controlli di frontiera devono essere effettuati in linea con le disposizioni di cui al titolo II del codice frontiere Schengen⁴. Il secondo caso riguarda la situazione in cui uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen ripristina temporaneamente i controlli alle frontiere interne⁵: in questo caso si applicano le disposizioni di cui al titolo II *mutatis mutandis*, poiché le frontiere interne non stanno diventando frontiere esterne⁶.

L'obiettivo del presente manuale è indicare alle guardie di frontiera degli Stati Schengen gli orientamenti, le migliori pratiche e le raccomandazioni da seguire nello svolgimento dei loro compiti. Il manuale è inteso anche come guida sulle misure e sulle decisioni da prendere alle frontiere presso le quali si applicano le disposizioni relative alle frontiere esterne. Il manuale verte essenzialmente sul controllo delle persone alle frontiere e si basa sugli strumenti dell'Unione che disciplinano l'attraversamento delle frontiere (in particolare sul codice frontiere Schengen), il rilascio dei visti, il diritto alla libera circolazione previsto dal diritto dell'Unione e le domande di asilo. Un elenco degli atti giuridici che disciplinano i settori contemplati nel manuale figura nella Parte 4.

Quando nel manuale è fatto riferimento ad altri tipi di controllo che potrebbero o dovrebbero essere effettuati alla frontiera (ad esempio, controlli doganali, fitosanitari o sanitari), si applica la pertinente normativa dell'Unione e nazionale. In ogni caso, gli Stati Schengen dovrebbero sempre

¹ Frontiere interne quali definite all'articolo 2, punto 1, del codice frontiere Schengen.

² Frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen.

³ Articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 (Cipro), articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 (Bulgaria e Romania) e articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012 (Croazia).

⁴ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

⁵ Articolo 32 del codice frontiere Schengen.

⁶ Cfr. in particolare la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del titolo III (Frontiere interne) del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

garantire una stretta collaborazione tra le diverse autorità che effettuano controlli alle frontiere, nonché con le autorità che effettuano controlli all'interno del territorio.

Il presente manuale non è inteso a stabilire obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati Schengen o a definire nuovi diritti e doveri per le guardie di frontiera o per tutti gli altri soggetti eventualmente interessati. Soltanto gli atti giuridici su cui il manuale si basa, o a cui fa riferimento, producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi ad una giurisdizione nazionale.

PARTE 1 - DEFINIZIONI

1. **STATI SCHENGEN** (gli Stati membri dell'UE che attuano l'*acquis* di Schengen relativo alle frontiere esterne, nonché i *paesi associati a Schengen*):

1. Belgio	11. <i>Islanda</i>	21. <i>Norvegia</i>
2. Bulgaria	12. Italia	22. Austria
3. Repubblica ceca	13. Cipro	23. Polonia
4. Danimarca	14. Lettonia	24. Portogallo
5. Germania	15. <i>Liechtenstein</i>	25. Romania
6. Estonia	16. Lituania	26. Slovenia
7. Grecia	17. Lussemburgo	27. Slovacchia
8. Spagna	18. Ungheria	28. Finlandia
9. Francia	19. Malta	29. Svezia
10. Croazia	20. Paesi Bassi	30. <i>Svizzera</i>

L'Irlanda e il Regno Unito sono stati autorizzati ad applicare talune parti dell'*acquis* di Schengen ma in un numero limitato di settori (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale) che non comprende il controllo alle frontiere esterne. Di conseguenza, ai fini del presente manuale, che si concentra sulle questioni frontaliere ed è destinato alle guardie di frontiera, l'Irlanda e il Regno Unito non sono inclusi quando si utilizza il termine "Stati Schengen".

2. STATI MEMBRI DELL'UE:

1. Belgio	11. Croazia	20. Austria
2. Bulgaria	12. Italia	21. Polonia
3. Repubblica ceca	13. Cipro	22. Portogallo
4. Danimarca	14. Lettonia	23. Romania
5. Germania	15. Lituania	24. Slovenia
6. Estonia	16. Lussemburgo	25. Slovacchia
7. Irlanda	17. Ungheria	26. Finlandia
8. Grecia	18. Malta	27. Svezia
9. Spagna	19. Paesi Bassi	28. Regno Unito
10. Francia		

3. SITUAZIONE SPECIFICA DEGLI STATI SCHENGEN CHE NON APPLICANO ANCORA INTEGRALMENTE L'*ACQUIS* DI SCHENGEN

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen e i controlli alle loro frontiere con altri Stati Schengen non sono ancora stati soppressi.

Tali Stati applicano a tutte le loro frontiere le norme di cui al titolo II del codice frontiere Schengen.

Si applicano le seguenti norme specifiche:

- le verifiche alle loro frontiere (ad esempio per quanto concerne la durata del soggiorno, il visto, il permesso di soggiorno, il livello dei mezzi di sussistenza) vengono effettuate in relazione al loro territorio;

- le disposizioni relative al codice dei visti non si applicano a Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania; di conseguenza, i riferimenti ai visti Schengen non riguardano i visti rilasciati da uno di questi quattro Stati Schengen;
- le disposizioni sul VIS si applicheranno alla Bulgaria e alla Romania soltanto quando si applicherà la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania⁷, con le limitazioni previste in questa decisione (accesso in modalità di sola lettura);
- le disposizioni sul SIS non si applicano a Cipro; si applicano integralmente alla Bulgaria e alla Romania conformemente alla decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania⁸, e alla decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania⁹; si applicano parzialmente alla Croazia conformemente alla decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia¹⁰;
- gli Stati Schengen che non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen possono riconoscere unilateralmente determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di breve durata nel loro territorio¹¹.

Quando si fa riferimento a "Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen" o allo "spazio senza controllo alle frontiere interne", Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non sono inclusi.

4. **Paesi SEE:** Norvegia (NO), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI).

⁷ GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39.

⁸ GU L 166 del 1.7.2010, pag. 17.

⁹ GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37.

¹⁰ GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31.

¹¹ GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23.

5. **"Spazio senza controllo alle frontiere interne"**: lo spazio costituito dai territori degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen (che non comprende quindi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania.).
6. **"Beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione¹²"**: i cittadini degli Stati membri dell'UE, dei paesi SEE e della Svizzera, nonché i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che li accompagnano o li raggiungono.
7. **"Familiari di cittadini UE, SEE o CH beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione"**, qualunque sia la loro cittadinanza:
- il coniuge (indipendentemente dal sesso del coniuge¹³) e il partner che abbia contratto con il cittadino UE/SEE/CH un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato Schengen, qualora la legislazione dello Stato membro dell'UE o di uno Stato Schengen ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio;
 - i discendenti diretti al di sotto dei 21 anni o a carico, inclusi quelli del coniuge o del partner registrato;
 - gli ascendenti diretti a carico, inclusi quelli del coniuge o del partner registrato.
8. **"Cittadino dell'Unione"**: chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
9. **"Cittadino di paese terzo"**: chiunque non sia beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.
10. **"Guardia di frontiera"**: il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest'ultima, che assolve, in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione, compiti di controllo di frontiera.
11. **"Controllo di frontiera"**: l'attività svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e

¹² Articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

¹³ Sentenza della Corte del 5 giugno 2018, *Coman*, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385.

indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera.

12. **"Verifiche di frontiera"**: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati Schengen o a lasciarlo.
13. **"Verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti"**: le verifiche nelle banche dati pertinenti effettuate dalle guardie di frontiera nei confronti di tutte le persone (beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e cittadini di paesi terzi) che attraversano le frontiere esterne, in ingresso o in uscita.
14. **"Banche dati pertinenti"**: le banche dati che le guardie di frontiera devono consultare quando effettuano verifiche sistematiche su tutte le persone che attraversano le frontiere esterne. Comprendono:
 - il sistema d'informazione Schengen ("SIS") (la parte relativa ai documenti e la parte pertinente per valutare se le persone in questione possano rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen);
 - la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti ("SLTD");
 - le banche dati nazionali contenenti informazioni su documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Le guardie di frontiera possono consultare anche altre banche dati nazionali e dell'Interpol.

15. **"Verifiche mirate nelle banche dati pertinenti"**: le verifiche nelle banche dati pertinenti sulla base di un'analisi dei rischi, effettuate esclusivamente su alcuni beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione presso determinati valichi di frontiera laddove si applichi una deroga al principio delle verifiche sistematiche.

16. **"Altre verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione"**: le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione non soggetti a verifiche mirate nelle banche dati pertinenti, effettuate quando si applica una deroga temporanea alle verifiche sistematiche; in particolare, la verifica dell'identità del titolare e della validità e autenticità del documento di viaggio del titolare.
17. **"Verifiche approfondite"**: le verifiche da eseguire sui cittadini di paesi terzi.
18. **"Verifiche in seconda linea"**: verifiche supplementari che possono essere effettuate in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea).
19. **"Informazioni anticipate sui passeggeri"**: i dati raccolti a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio.
20. **"Sorveglianza di frontiera"**: la sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera.
21. **"Richiedente asilo"**: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva.
22. **"Domanda di protezione internazionale"**: una richiesta da parte di un cittadino di paese terzo o di un apolide al fine di ottenere protezione da uno Stato Schengen, e che può essere intesa come richiesta dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
23. **"Rifugiato"**: cittadino di paese terzo o apolide il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

24. **"Persona ammissibile alla protezione sussidiaria"**: cittadino di paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.
25. **"Apolide"**: persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.
26. **"Minaccia per la salute pubblica"**: qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del Regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri. Per ulteriori dettagli si vedano gli orientamenti in materia di minacce alla salute pubblica¹⁴.
27. **"Visto"**: autorizzazione rilasciata da uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen ai fini di:
- a) un transito o un soggiorno previsto nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne;
 - b) un transito attraverso le zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.
28. **"Visto nazionale per soggiorni di breve durata"**: autorizzazione rilasciata da uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato Schengen di durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

¹⁴ Per ulteriori dettagli, si vedano gli orientamenti in materia di minacce alla salute pubblica, parte II, sezione I, punto 3.6.

- 29. **"Visto con validità territoriale limitata":** visto valido per il territorio di uno o più Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, ma non per tutti tali Stati.
- 30. **"Visto di transito aeroportuale":** visto valido per il transito attraverso le zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.
- 31. **"Visto di transito aeroportuale nazionale":** visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti di uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen.
- 32. **"Visto per soggiorni di lunga durata":** visto nazionale rilasciato da uno degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen per soggiorni di durata superiore a tre mesi conformemente al regolamento (UE) n. 265/2010 o ad altra normativa dell'Unione o alla sua legislazione nazionale.

PARTE 2 - VERIFICHE DI FRONTIERA

SEZIONE I: Procedure per le verifiche di frontiera

1. VERIFICHE AI VALICHI DI FRONTIERA

1.1. L'obiettivo principale delle verifiche ai valichi di frontiera è accertare che chiunque valichi la frontiera soddisfi le condizioni per l'ingresso negli Stati Schengen. Nel caso di cittadini di paesi terzi, sono verificate le condizioni per l'ingresso ([cfr. sezione I, punto 3](#)). Per quanto concerne i cittadini dell'Unione e i loro familiari, i controlli mirano in particolare a verificare l'ammissibilità delle persone interessate al diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione sancito dalla direttiva 2004/38. Ad alcune categorie di persone si applicano norme specifiche ([cfr. sezione I, punto 3.2](#)).

1.2. Tutte le persone, che siano cittadini UE/SEE/CH o cittadini di paesi terzi, devono essere sottoposte a verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne¹⁵. Tali banche dati sono:

- SIS (parte relativa ai documenti e parte pertinente per valutare se le persone in questione possono rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen);
- SLTD;
- banche dati nazionali contenenti informazioni su documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Le guardie di frontiera possono consultare anche altre banche dati nazionali e dell'Interpol.

Sono possibili deroghe a questa norma concernente le verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere terrestri e marittime, a determinate condizioni ([cfr. sezione I, punto 2.3](#)), a seguito di una procedura specifica per la notifica di tale deroga ([cfr. appendice I](#)) e di una valutazione dei rischi ([cfr. appendice II](#)).

¹⁵ GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

Alle frontiere aeree, le deroghe sono state possibili soltanto durante un periodo transitorio generale di 6 mesi (ossia fino al 7 ottobre 2017). Dopo il 7 ottobre 2017 era possibile richiedere un ulteriore periodo transitorio (fino al 7 aprile 2019 al più tardi), previa autorizzazione della Commissione, soltanto negli aeroporti soggetti a problemi infrastrutturali specifici nell'applicazione delle nuove norme. Dopo il 7 aprile 2019 non è più possibile alcuna deroga alle frontiere aeree.

1.3. A chiunque voglia attraversare una frontiera devono essere garantiti i diritti fondamentali sanciti nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I controlli di frontiera devono rispettare pienamente i divieti di infliggere trattamenti inumani o degradanti e di agire in maniera discriminatoria stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e agli articoli 4 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare, le guardie di frontiera devono esercitare le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana e non devono esercitare discriminazioni fondate, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tutte le misure adottate nell'esercizio delle loro funzioni devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

Tutti i viaggiatori hanno il diritto ad essere informati sulla natura dei controlli e ad essere trattati in modo professionale, cordiale e cortese conformemente al diritto internazionale, dell'Unione e nazionale applicabile.

Tutti i viaggiatori devono essere informati in merito ai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nel contesto dei controlli di frontiera, comprese le verifiche nelle banche dati (ad esempio, le banche dati SIS e VIS). Si applicano le norme UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie¹⁶, nonché le norme in materia di protezione dei dati previste dall'*acquis* del SIS e del VIS¹⁷.

¹⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹⁷ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63); regolamento (CE)

- 1.4. La guardia di frontiera che effettua una verifica è tenuta a mostrare, su richiesta della persona interessata, il proprio badge e ad indicare il numero di matricola e, se le circostanze lo consentono, a dichiarare il proprio nome. Può rifiutare di comunicare il proprio nome se c'è motivo di credere che ciò possa recargli grave danno (ad esempio, se minacciata di ritorsioni). In quest'ultimo caso, deve fornire soltanto il numero del badge e il nome e l'indirizzo dell'autorità da cui dipende.
- 1.5. La guardia di frontiera che ha il comando di un valico deve predisporre personale adeguato in numero sufficiente per eseguire controlli di frontiera efficaci. Le guardie di frontiera devono trovare sempre un equilibrio tra la necessità, da un lato, di agevolare l'attraversamento delle frontiere alle persone che soddisfano le condizioni d'ingresso, e che rappresentano la maggior parte dei viaggiatori (ad esempio, turisti, persone in viaggio d'affari, studenti, ecc.), e l'esigenza, dall'altro, di essere sempre attenti ad individuare le persone che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, nonché possibili immigrati irregolari. La necessità di vigilanza riguarda in particolare la situazione in cui si applica la deroga al principio delle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti. Ai valichi di frontiera che non beneficiano di deroghe, le guardie di frontiera devono effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti su tutte le persone che attraversano le frontiere esterne in ingresso e in uscita.

*** Consigli alle guardie di frontiera per lo svolgimento delle verifiche di frontiera:**

- prima di controllare il documento di viaggio osservare sempre la fisionomia del viaggiatore (cercando di ricordarne il più possibile i tratti caratteristici del volto);
- confrontare la fisionomia del viaggiatore con la foto e la descrizione contenute nel documento di viaggio, controllando che corrisponda anche a quanto indicato nell'eventuale visto (per riconoscere più facilmente gli

n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4); Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

impostori);

- esaminare attentamente il documento di viaggio per escludere possibilità di contraffazione o falsificazione (la numerazione, la stampa e la cucitura delle pagine, i bolli e i timbri, l'inclusione di altre persone; chiedere chiarimenti al viaggiatore su tutte le correzioni apportate sul documento, soprattutto nella rubrica riservata alle generalità); verificare sistematicamente le banche dati pertinenti; effettuare tale verifica senza interrompere il contatto e senza perdere di vista il comportamento e la reazione del viaggiatore (ad esempio, atteggiamento nervoso, aggressivo, eccessiva volontà di collaborazione); nel verificare il sistema d'informazione visti, utilizzare il numero del visto adesivo in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto; se il visto reca il codice VIS-0, eseguire la verifica soltanto mediante il numero del visto adesivo;
- tutti i viaggiatori devono essere informati in merito ai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nel contesto dei controlli di frontiera, comprese le verifiche nelle banche dati (ad esempio, banche dati SIS e VIS). Si applicano le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali¹⁸. La guardia di frontiera dovrebbe fornire al viaggiatore informazioni sui diritti di accesso ai dati, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati conservati illegalmente. La guardia di frontiera dovrebbe fornire al viaggiatore gli estremi delle autorità nazionali

¹⁸

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89); decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63); regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4); regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

competenti, comprese le autorità di protezione dei dati, in maniera da consentirgli di esercitare i suoi diritti¹⁹;

- prima di apporre il timbro, accertarsi che l'interessato non abbia oltrepassato la durata massima di permanenza consentita (90 giorni su un periodo di 180 giorni) durante l'ultimo soggiorno nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di Bulgaria, Croazia, Cipro o Romania considerati separatamente; si ricorda che per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE, SEE e CH si applicano disposizioni specifiche (cfr. sezione II, punto 2.1.2);
- non interrogare il viaggiatore come se fosse un potenziale criminale o un migrante irregolare: ogni domanda deve essere posta con equilibrio e cortesia;
- le domande del viaggiatore non devono essere considerate importune e devono ottenere una risposta precisa e gentile.

¹⁹

Tali informazioni, che possono essere affisse o pubblicate in un dépliant, devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e nelle lingue dei paesi limitrofi dello Stato Schengen interessato.

2. VERIFICHE IN RELAZIONE A BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL DIRITTO DELL'UNIONE

2.1. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione sono soggetti a verifiche sistematiche, all'ingresso e all'uscita, nelle banche dati pertinenti, in particolare:

- SIS (parte relativa ai documenti e parte pertinente per valutare se le persone in questione possono rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen);
- SLTD;
- banche dati nazionali contenenti informazioni su documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Le guardie di frontiera possono consultare anche altre banche dati nazionali e dell'Interpol.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, occorre verificare l'autenticità dei dati ivi contenuti.

2.1.1. In caso di dubbi sull'autenticità del documento di viaggio o sull'identità del titolare, occorre verificare almeno uno degli identificatori biometrici integrati nel passaporto e nei documenti di viaggio rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale verifica va effettuata anche in relazione a documenti di viaggio non soggetti all'applicazione di tale regolamento.

2.1.2. I cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE, SEE e CH hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro per un periodo massimo di tre mesi se sono in possesso di un passaporto valido e accompagnano o raggiungono il cittadino UE, SEE o CH, senza essere soggetti alla limitazione dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Occorre tener presente che i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE, SEE e CH hanno il diritto di accompagnare o raggiungere il cittadino UE, SEE o CH per

periodi consecutivi fino a tre mesi per Stato Schengen senza essere soggetti ad alcuna condizione o formalità (ad eccezione dell'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi provenienti da un paese soggetto all'obbligo del visto).

Quando il familiare viaggia da solo, si (ri)inizia ad applicare il regime normale relativo alla durata del soggiorno breve, dato che non sussistono più le condizioni per beneficiare delle agevolazioni relative alla libera circolazione dei cittadini UE, SEE e CH e dei loro familiari.

I precedenti soggiorni effettuati nello spazio senza controllo alle frontiere interne accompagnando o per raggiungere il cittadino UE, SEE o CH non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del rispetto della norma dei 90 giorni su un periodo di 180, che è applicabile soltanto al soggiorno di breve durata.

***Esempi**

Una cittadina indiana sposata con un cittadino francese può accompagnare il coniuge francese in Germania per tre mesi, in Spagna per due mesi e in Italia per tre mesi, rimanendo così nello spazio senza controllo alle frontiere interne per un periodo totale consecutivo di otto mesi.

Un cittadino giapponese è sposato con una cittadina estone e non si è mai recato nell'UE prima d'ora. Il cittadino giapponese accompagna la coniuge estone in Italia per un mese. Subito dopo quel mese, la coniuge estone lascia l'Italia e ritorna in Giappone per motivi di lavoro. Il cittadino giapponese può rimanere da solo per altri 90 giorni (si applica il limite di 90 giorni su un periodo di 180 giorni).

Un cittadino cinese sposato con una cittadina svedese trascorre da solo, per motivi di lavoro, 15 giorni in Austria. La cittadina svedese lo raggiunge e trascorrono un mese in Portogallo. Subito dopo quel mese, la coniuge svedese lascia l'UE. Il cittadino cinese può rimanere da solo per i restanti 75 giorni nel periodo di 180 giorni (si applica il limite di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ma il soggiorno effettuato insieme alla cittadina UE - in questo esempio, il periodo di un mese - non va conteggiato ai fini della valutazione del rispetto del limite di 90 giorni su un periodo di 180 giorni).

2.2. Una segnalazione nel SIS o in altre banche dati pertinenti non è di per sé un motivo sufficiente a negare l'ingresso ad un beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione ([cfr. sezione I, punto 8.3](#), sulle norme applicabili al respingimento di beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione).

2.3. Le verifiche mirate nelle banche dati pertinenti sono possibili soltanto quando l'applicazione di verifiche sistematiche avrebbe un impatto sproporzionato sul flusso di traffico a determinati valichi delle frontiere terrestri e marittime, nonché a seguito di una valutazione dei rischi connessi con l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen (per ulteriori informazioni sulla procedura di notifica, [cfr. appendice I](#)).

In tale situazione, per stabilire quali persone sottoporre a una verifica mirata occorre utilizzare gli indicatori comuni di rischio relativi ai terroristi combattenti stranieri definiti dalla Commissione in collaborazione con gli Stati Schengen e le agenzie competenti.

Dal 7 ottobre 2017 al 7 aprile 2019 è stato possibile effettuare verifiche mirate presso alcuni aeroporti soggetti a problemi infrastrutturali specifici nell'attuazione delle nuove norme e per i quali la Commissione ha autorizzato una deroga (tuttavia, quando il volume del traffico e i tempi di attesa non perturbavano il flusso di traffico presso gli aeroporti in questione era necessario effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti). Dopo il 7 aprile 2019 non è stata più possibile alcuna deroga per le frontiere aeree.

2.4. Quando sono in atto tali verifiche mirate, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che non sono soggetti a verifiche mirate nelle banche dati pertinenti sono sottoposte ad "altre verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione" al fine di stabilirne l'identità dietro produzione o esibizione di un documento di viaggio. Tali "altre verifiche" consistono in un rapido e semplice accertamento della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o contraffazione, se del caso mediante dispositivi tecnici. In caso di dubbi in merito al

documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen, la guardia di frontiera consulta le banche dati pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice frontiere Schengen.

- 2.5. Le verifiche nelle banche dati pertinenti possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio o di altra normativa dell'Unione o nazionale. Qualora tali verifiche vengano effettuate in anticipo sulla base dei dati relativi alle informazioni sui passeggeri, al valico di frontiera i dati ricevuti in anticipo devono essere confrontati con i dati del documento di viaggio. Occorre altresì verificare l'identità e la cittadinanza della persona interessata, nonché l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera.
- 2.6. Al fine di garantire l'efficacia delle verifiche di frontiera, in caso di dubbi sull'autenticità dei documenti di viaggio o sull'identità del titolare, occorre verificare almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei documenti di viaggio rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale accertamento dev'essere effettuato anche in relazione a documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento (passaporti UE e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri dell'UE che hanno deciso di non applicare detto regolamento, ossia Irlanda e Regno Unito, e passaporti e documenti di viaggio rilasciati da paesi terzi). Per informazioni sulla verifica dell'autenticità dei dati conservati in un passaporto biometrico [cfr. sezione I, punto 16.](#)
- 2.7. Al fine di evitare di sottoporre due volte i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione a tali verifiche sistematiche ai valichi delle frontiere terrestri con la Romania, la Bulgaria e la Croazia, le autorità di frontiera possono decidere, sulla base di una valutazione dei rischi, che le verifiche nelle banche dati pertinenti saranno effettuate soltanto in uscita su base non sistematica. Attualmente questa disposizione può applicarsi alle seguenti frontiere terrestri:
- Bulgaria-Grecia;
 - Romania-Ungheria;

- Bulgaria-Romania;
- Croazia-Slovenia;
- Croazia-Ungheria.

2.8. Di norma, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione sono autorizzati ad attraversare la frontiera di uno Stato Schengen se sono in possesso dei seguenti documenti:

- cittadini UE, SEE, CH: carta d'identità o passaporto;
- familiari di cittadini UE, SEE e CH con cittadinanza di un paese terzo: passaporto. Inoltre, se sono cittadini di un paese terzo soggetto all'[obbligo del visto](#), possono essere tenuti a esibire un visto, tranne se sono in possesso di:
 - un [permesso di soggiorno](#) valido rilasciato da uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen;
 - oppure una carta di soggiorno valida rilasciata ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 20 della direttiva 2004/38/CE da uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, indipendentemente dal fatto che accompagnino o raggiungano cittadini UE o SEE²⁰;
 - oppure, se accompagnano o raggiungono un cittadino UE o SEE che ha esercitato il diritto di circolare e soggiornare liberamente in virtù della direttiva 2004/38/CE²¹, una carta di [soggiorno](#) valida rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 20 della direttiva 2004/38/CE dall'Irlanda o dal Regno Unito o da uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen.

***Esempi**

Una cittadina slovacca risiede con il coniuge cinese in Germania. Si recano in Francia. Dato che il coniuge cinese è in possesso di una carta di soggiorno tedesca rilasciata ai sensi

²⁰ Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 2, punto 16, lettera a), del codice frontiere Schengen.

²¹ Occorre tenere presente che questa interpretazione, secondo la quale i titolari di carta di soggiorno sono esentati dall'obbligo del visto soltanto se accompagnano o raggiungono un cittadino dell'Unione, è attualmente oggetto di valutazione da parte dei servizi della Commissione.

dell'articolo 10 della direttiva, non è necessario che disponga di un visto di ingresso, né a norma della direttiva né a norma del codice frontiere Schengen.

Una cittadina tedesca risiede con il coniuge cinese in Germania. Si recano in Spagna. Dato che il coniuge cinese è in possesso di un permesso di soggiorno tedesco rilasciato da uno Stato membro Schengen in conformità del diritto nazionale, non è necessario che disponga di un visto di ingresso a norma del codice frontiere Schengen.

Una cittadina slovacca risiede con il coniuge cinese in Romania. Si recano in Francia. Dato che il coniuge cinese è in possesso di una carta di soggiorno rumena rilasciata in conformità dell'articolo 10 della direttiva, è esentato dall'obbligo del visto a norma della direttiva.

Un cittadino slovacco risiede con la sua coniuge cinese in Irlanda. La coniuge cinese, in possesso di una carta di soggiorno rilasciata dall'Irlanda in conformità dell'articolo 20 della direttiva, si reca da sola in Francia. Viaggiando da sola, deve chiedere un visto per entrare in Francia.

I familiari soggetti all'obbligo del visto possono anche presentare due passaporti, ossia un passaporto valido (senza visto) e un passaporto invalidato contenente un visto valido.

Per ulteriori informazioni sulle norme specifiche relative ai familiari di cittadini UE, SEE e CH, cfr. [parte III del Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati](#), in appresso denominato "Manuale per il codice dei visti".

N.B. Sulla base dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la **Confederazione svizzera**, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, quanto sopra si estende anche ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla cittadinanza, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro della Svizzera o di uno degli Stati membri dell'UE e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di uno di tali Stati membri (articolo 17 dell'allegato I dell'accordo).

In base all'accordo dell'Associazione europea di libero scambio, le medesime norme si applicano ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla cittadinanza, di un prestatore di

servizi integrati nel mercato regolare del lavoro della Svizzera o di uno degli Stati SEE e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di uno di tali Stati SEE.

- 2.9. Tuttavia, se un beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione è sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato Schengen interessato, prima di procedere al respingimento, deve concedergli ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di beneficiario del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.

Nel caso in cui il viaggiatore presenti un documento di viaggio privo della zona riservata alla lettura ottica e sussistano dubbi circa la sua identità, occorre effettuare una verifica in seconda linea.

** Base giuridica – Giurisprudenza*

- [Direttiva 2004/38/CE \(articoli 4, 5 e 27\)](#)

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 8\)](#)

- [Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, 21 giugno 1999](#)

- [Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2002, *MRAX/Belgio*, C-459/99, ECLI:EU:C:2002:461](#)

- [Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 2005, *Salah Oulane/Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie*, C-215/03, ECLI:EU:C:2005:95](#)

- [Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2006, *Commissione/Regno di Spagna*, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74](#)

3. VERIFICHE SUI CITTADINI DI PAESI TERZI IN INGRESSO

3.1. Per un cittadino di paese terzo le condizioni d'ingresso nel territorio di uno Stato Schengen sono le seguenti:

- a) essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera, la cui validità deve protrarsi di almeno tre mesi oltre la data prevista per la partenza dagli Stati Schengen (anche se, in caso di emergenza giustificata, è possibile derogare a tale obbligo) e che devono essere stati rilasciati nel corso dei dieci anni precedenti;
- b) essere in possesso di un visto valido, qualora richiesto, salvo che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, considerato equivalente a un visto o a un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità. Tale principio non si applica ai permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda di asilo;
- c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto nello Stato o negli Stati Schengen e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine (o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ad esempio, in virtù del possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da tale paese), ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- d) non essere segnalato nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini del rifiuto di ingresso;
- e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen. Ciò può in particolare avvenire quando non esiste una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso in una banca dati nazionale nei confronti della persona interessata.

* *Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 6\)](#)

- [Regolamento \(UE\) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento \(CE\) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata](#)
- [Regolamento \(UE\) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo](#)
- [Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE](#)

Link

- [Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo](#)
- [Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto](#)
- [Elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri](#)
- [Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio di uno Stato membro](#)
- [Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall'obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri](#)

3.2. I cittadini di paesi terzi devono essere sottoposti ad una verifica approfondita, che deve essere eseguita come di seguito indicato. Tuttavia, alle seguenti categorie di persone si applicano regole speciali:

- a) capi di Stato e membri delle loro delegazioni ([sezione I, punto 5.1](#));
- b) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio ([sezione I, punto 5.2](#));
- c) marittimi ([sezione I, punto 5.3](#));
- d) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali ([sezione I, punto 5.4](#));
- e) residenti frontalieri beneficiari di un regime di traffico frontaliero locale ([sezione I, punto 5.5](#));
- f) minori ([sezione I, punto 5.6](#));
- g) scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo non soggetto all'obbligo del visto ([sezione I, punto 5.7](#));
- h) lavoratori frontalieri ([sezione I, punto 5.8](#));
- i) turisti SDA ([sezione I, punto 5.9](#));
- j) servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera ([sezione I, punto 5.10](#));
- k) lavoratori off-shore ([sezione I, punto 5.11](#)).

Per **gli apolidi e i rifugiati** le verifiche si svolgono come per i cittadini di paesi terzi in generale (cfr. sezione I, punto 12 sui richiedenti asilo).

La guardia di frontiera rileva e trasmette prontamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato Schengen, se hanno almeno 14 anni di età e se non sono stati respinti.

N.B. Per le verifiche sui cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE, SEE o CH (beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione), cfr. [sezione I, punto 2.8](#).

** Base giuridica*

- [Regolamento \(UE\) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali \(articolo 14\)](#)

* *Link*

- [Documenti rilasciati agli apolidi e ai rifugiati dagli Stati Schengen](#)
- [Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto](#)

3.3. Le guardie di frontiera devono **verificare sistematicamente** i cittadini di paesi terzi consultando le seguenti banche dati:

- SIS (parte relativa ai documenti e parte pertinente per valutare se le persone in questione possono rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen);
- SLTD;
- banche dati nazionali contenenti informazioni su documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Le guardie di frontiera possono consultare anche altre banche dati nazionali e dell'Interpol.

3.4. Le verifiche nelle banche dati pertinenti possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio o ad altra normativa dell'Unione o nazionale. Qualora tali verifiche vengano effettuate in anticipo sulla base dei dati relativi alle informazioni sui passeggeri, al valico di frontiera i dati ricevuti in anticipo devono essere confrontati con i dati del documento di viaggio. Occorre altresì verificare l'identità e la cittadinanza della persona interessata, nonché l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera.

3.5. Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione, occorre verificare l'autenticità dei dati ivi contenuti, a condizione che siano disponibili certificati validi. Quando vengono controllati i passaporti biometrici devono essere accertate l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel microchip. Per verificare che i dati memorizzati nel chip siano stati introdotti da un'autorità abilitata e non siano stati manomessi, il contenuto del microchip deve essere accertato mediante autenticazione passiva. Il certificato dell'autore del documento deve essere confrontato con la corrispondente certificazione CSCA affidabile del paese che ha rilasciato il documento.

Se possibile tecnicamente, è opportuno usare l'autenticazione del chip per verificarne l'autenticità.

3.6. I cittadini di paesi terzi devono essere sottoposti a una verifica approfondita.

All'ingresso, la verifica approfondita consiste nell'accertare il rispetto di tutte le condizioni per l'ingresso e comprende:

- l'accertamento che il cittadino del paese terzo sia in possesso [del documento o dei documenti validi per l'attraversamento della frontiera](#), non scaduti, e, all'occorrenza, che il documento sia accompagnato dal [visto](#), dal [permesso di soggiorno](#) o dal visto per soggiorni di lunga durata richiesto.

Un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto può viaggiare con due passaporti, ossia con un passaporto valido (senza visto) e un passaporto invalidato contenente un visto valido;

- la verifica sistematica nelle banche dati pertinenti ([cfr. sezione I, punto 1.5, quarto trattino](#)) e l'accertamento che i mezzi di trasporto della persona in questione e gli oggetti da essa trasportati non costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen. Tale accertamento deve comportare la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e agli oggetti contenuti nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l'azione da intraprendere in seguito a una segnalazione;
- la disamina dei timbri d'ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d'ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di Bulgaria, Croazia, Cipro o Romania, considerati separatamente, ossia 90 giorni su un periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno;
- gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;

- l'accertamento che il cittadino del paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo, ovvero che possa ottenere legalmente detti mezzi; per valutare i mezzi di sussistenza, si deve tenere conto degli importi di riferimento stabiliti da ogni Stato Schengen;
- la valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, travellers' cheques e carte di credito da parte del cittadino del paese terzo; le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, [le lettere di garanzia/invito delle persone ospitanti](#), quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti;
- la validità di una carta di credito può essere verificata contattando la società emittente o utilizzando altre strutture disponibili presso il valico di frontiera (ad esempio, gli uffici di cambio);
- le lettere di invito possono essere verificate contattando direttamente la persona ospitante o verificandone la buona fede attraverso i punti di contatto nazionali dello Stato Schengen di residenza.

*** Orientamenti sul concetto di "minaccia per la salute pubblica" ai fini del respingimento**

Per "minaccia per la salute pubblica" si intende "qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del Regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati Schengen".

Ai fini del presente manuale, qualsiasi minaccia per la salute dei cittadini europei e qualsiasi decisione sulle opportune misure da prendere sarà valutata e stabilita attraverso la rete comunitaria di cui alla decisione n. 1082/2013/UE e il suo sistema di allarme rapido e di reazione (SARR), e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) creato col regolamento (CE) n. 851/2004. Le autorità responsabili del SARR includono le autorità sanitarie degli Stati membri dell'UE, e lavorano a livello nazionale

insieme agli istituti di sorveglianza riconosciuti a livello nazionale. Il CEPCM si occupa della valutazione del rischio di minaccia per la salute pubblica (ecdc.europa.eu).

Pertanto, le autorità di ciascuno Stato membro dell'UE competenti per l'attuazione delle misure sanitarie previste dovrebbero sempre collaborare, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di sanità pubblica e alle procedure stabilite da ciascuno Stato Schengen, alla valutazione della minaccia per la salute pubblica ai fini di un ingresso o di un respingimento alla frontiera.

*** Orientamenti sul calcolo della durata del soggiorno**

Ai fini del calcolo dei 90 giorni su un qualsiasi periodo di 180 giorni, il giorno d'ingresso è calcolato come il primo giorno di soggiorno nello spazio senza controllo alle frontiere interne mentre il giorno di uscita è considerato l'ultimo giorno di soggiorno in tale spazio. Per Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania, tale periodo corrisponde al giorno di ingresso e di uscita dal territorio di ciascuno di questi Stati Schengen. La nozione di "qualsiasi" implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni, considerato retrospettivamente rispetto a ciascun giorno del soggiorno, nell'ultimo periodo di 180 giorni, al fine di verificare se il requisito dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni continua ad essere soddisfatto. Ciò significa che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni. Cfr.: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/short_stay_schengen_calculator_user_manual_en.pdf.

Per calcolare il periodo di soggiorno consentito secondo le nuove norme è possibile utilizzare il "calcolatore per soggiorni di breve durata" presente sul sito web della Commissione europea/DG HOME (https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en o scaricabile da CIRCA). Il manuale d'uso contiene informazioni sulle nuove norme e sull'uso del calcolatore, oltre a esempi pratici. Cfr.: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Questo metodo di calcolo dei soggiorni di breve durata, che si applica dal 18 ottobre 2013, non trova applicazione in relazione agli accordi di esenzione dal visto conclusi tra l'UE e Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasile, Saint Kitts e Nevis, Maurizio e

Seychelles, ai quali si applica la formula "tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso". La durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi che viaggiano con un visto rilasciato conformemente agli accordi di facilitazione del visto conclusi tra l'UE e alcuni paesi terzi deve essere calcolata secondo il nuovo metodo di calcolo, dato che in tali accordi si fa riferimento a un periodo di "90 giorni per periodi di 180 giorni".

I periodi di soggiorno autorizzati da un permesso di soggiorno o da un visto per soggiorni di lunga durata non sono presi in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno di breve durata (nel valutare il rispetto della norma dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni). Questa disposizione consente quindi ai cittadini di paesi terzi esentati dall'obbligo del visto di rimanere legalmente nel territorio degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen e di visitare *altri* Stati Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto per soggiorni di lunga durata/permesso di soggiorno. Tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione dell'*acquis* di Schengen disciplinare le situazioni di soggiorno continuo e ininterrotto in uno Stato Schengen che vanno oltre i 90 giorni in uno Stato Schengen, che sono invece disciplinate dal diritto nazionale o da accordi bilaterali; pertanto, in tali casi lo Stato Schengen interessato deve seguire le proprie norme nazionali in materia di prolungamento/estensione del soggiorno.

3.6.1. La verifica approfondita all'uscita comporta:

- l'accertamento che il cittadino del paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera;
- la disamina del documento di viaggio per individuare l'eventuale presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;
- l'accertamento, mediante verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti, che il cittadino del paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen;
- per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione, occorre verificare l'autenticità dei dati ivi contenuti, a condizione che siano disponibili certificati validi. Quando vengono controllati i passaporti biometrici devono essere accertate l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel microchip. Per verificare che i dati memorizzati nel chip siano stati introdotti da

un'autorità abilitata e che non siano stati manomessi, il contenuto del microchip deve essere accertato mediante autenticazione passiva. Il certificato dell'autore del documento deve essere confrontato con la corrispondente certificazione CSCA affidabile del paese che ha rilasciato il documento. Se possibile tecnicamente, è opportuno usare l'autenticazione del chip per verificarne l'autenticità.

3.6.2. Verifiche supplementari all'uscita possono inoltre comportare:

- l'accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto, salvo che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto per soggiorni di lunga durata o di altri documenti che autorizzano un soggiorno o un nuovo ingresso nel territorio degli Stati Schengen;
- l'accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata.

3.7. Di norma, il cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno valido non deve dimostrare lo scopo del suo soggiorno o la disponibilità di mezzi di sussistenza. Gli altri controlli, in particolare l'esame dei documenti di viaggio e di soggiorno e la ricerca nel SIS e nelle banche dati nazionali, devono invece essere effettuati come descritto alla [sezione I, punto 1.2](#) e punto [3.6.2](#).

3.8. Per non rallentare le procedure di verifica all'ingresso/all'uscita in prima linea, e in caso si debba procedere a verifiche supplementari, le verifiche approfondite di cui sopra possono essere effettuate in un luogo distinto rispetto alle cabine ("verifiche in seconda linea").

Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino del paese terzo ne fa richiesta, le verifiche approfondite devono essere effettuate in un luogo apposito non accessibile al pubblico. In caso di verifiche in seconda linea, gli interessati devono essere informati in forma scritta dell'obiettivo della verifica e della procedura seguita per effettuarla. Tali informazioni, che possono essere affisse o pubblicate in un dépliant da consegnare all'interessato, devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e nelle lingue dei paesi limitrofi dello Stati Schengen interessato.

** Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 7 e 8, allegati I e IV\)](#)

- [Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE](#)

- Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

- Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

- Regolamento sanitario internazionale (OMS)

4. **RICERCHE NEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS) E NELLA BANCA DATI SUI DOCUMENTI DI VIAGGIO RUBATI E SMARRITI (SLTD)**

4.1. Tutte le persone e i loro documenti di viaggio devono essere sottoposti a controlli incrociati rispetto al SIS durante le verifiche di frontiera. Di norma le applicazioni nazionali di controllo di frontiera permettono una verifica integrata delle persone e dei loro documenti di viaggio rispetto alle banche dati pertinenti. Il SIS contiene segnalazioni concernenti persone e oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di segnalazioni:

- rifiuto di ingresso o di soggiorno (articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006): questa categoria di segnalazione riguarda i cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di entrare o soggiornare nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne, in Romania o in Bulgaria²²;
- persone ricercate per l'arresto (articolo 26 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio): questa categoria di segnalazione riguarda persone nei confronti delle quali è stato emesso un mandato d'arresto europeo o una richiesta di estradizione (paesi associati);
- persone scomparse (articolo 32 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio): questa categoria di segnalazione mira a trovare persone scomparse, compresi minori e minori non accompagnati, e a porle sotto protezione laddove lecito e necessario;

²² Una segnalazione riguardante un cittadino di paese terzo familiare di un cittadino dell'UE dovrebbe essere trattata a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (cfr. sezione VIII, punto 8.3).

- persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario (articolo 34 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio): questa categoria di segnalazione mira a scoprire il luogo di residenza o il domicilio di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario penale (ad esempio testimoni);
- persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico (articolo 36 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio): questa segnalazione mira ad ottenere informazioni su persone od oggetti connessi ai fini della repressione di reati e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale;
- oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale (articolo 38 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio): questa segnalazione riguarda oggetti (ad esempio veicoli, documenti di viaggio, carte di credito, targhe e apparecchiature industriali) ricercati a fini di sequestro o utilizzo come prova in un procedimento penale.

Nel corso di una verifica nel SIS è possibile riscontrare segnalazioni multiple concernenti la medesima persona. Ciò è dovuto al fatto che Stati Schengen diversi possono effettuare segnalazioni concernenti la medesima persona. In tal caso, sullo schermo verranno visualizzate tutte le richieste di azione. Se le richieste di azione sono compatibili, occorre adottare tutte le azioni nei confronti della persona in questione. In caso di richieste di azione incompatibili (ad esempio, se è richiesto l'arresto di una persona ma al contempo anche il suo respingimento) occorre contattare l'ufficio SIRENE per ulteriori istruzioni. Va tenuto presente che le segnalazioni concernenti persone ricercate per l'arresto hanno la massima priorità nel SIS.

In caso di segnalazione nel SIS e di contemporanea "segnalazione" nell'Interpol, occorre seguire la procedura SIS, in quanto le segnalazioni nel SIS sono prioritarie. Le comunicazioni di segnalazioni devono essere inviate all'ufficio SIRENE e non all'Ufficio centrale nazionale Interpol.

4.2. Azioni da intraprendere in caso di segnalazione nel SIS

In caso di segnalazione nel SIS in merito a una persona o un oggetto, l'azione da intraprendere sarà visualizzata sullo schermo dalla guardia di frontiera.

- 4.2.1. Le persone ricercate ai fini dell'arresto devono essere fermate e consegnate alle autorità incaricate di decidere in merito alla custodia temporanea ai fini dell'estradizione o della consegna allo Stato membro dell'UE o Schengen richiedente.
- 4.2.2. I cittadini di paesi terzi cui viene rifiutato l'ingresso devono essere respinti e, se le circostanze lo consentono, devono essere rinviiati nel luogo di provenienza o nel loro paese di origine il più rapidamente possibile, e devono rimanere sotto il controllo delle guardie di frontiera fino alla loro partenza dal territorio dello Stato Schengen. In caso di segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno, occorre prestare particolare attenzione alla verifica dell'autenticità e della validità del permesso di soggiorno. Inoltre occorre contattare immediatamente l'ufficio SIRENE nazionale per avviare la procedura di consultazione di cui al punto 4.5.1 del manuale SIRENE.

Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione si devono consultare le disposizioni specifiche che si applicano loro ([cfr. sezione VIII, punto 8.3.](#)).

- 4.2.3. Nel caso di una persona adulta, occorre ottenere il suo consenso prima di informare la parte che lo ha segnalato come disperso.
- 4.2.4. Occorre prestare particolare attenzione ai minori (accompagnati o meno). Ulteriori misure possono essere prese soltanto dopo aver consultato le autorità competenti.
- 4.2.5. I dati raccolti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico dovrebbero consentire di ottenere informazioni quali:
- il luogo, l'orario o il motivo della verifica;
 - l'itinerario e la destinazione del viaggio;
 - le persone che accompagnano l'interessato o gli occupanti del veicolo, dell'imbarcazione o dell'aereo;
 - il veicolo, l'imbarcazione, l'aereo o il container usato;
 - gli oggetti trasportati;
 - le circostanze in cui la persona o l'imbarcazione, l'aereo o il container sono stati trovati.

Mentre si raccolgono queste informazioni, occorre preservare il carattere discreto del controllo.

Nel corso del controllo specifico è possibile perquisire persone, veicoli, imbarcazioni, aerei, container e oggetti trasportati per ottenere le informazioni di cui sopra.

Qualora la segnalazione indichi che è necessaria una "azione immediata", le informazioni di cui sopra devono essere comunicate senza indugio all'ufficio SIRENE nazionale.

*** Richiesta di informazioni in merito ad una segnalazione nel SIS**

Se una persona chiede informazioni sull'elaborazione dei suoi dati personali nel SIS e sul suo diritto di accesso, la guardia di frontiera la rinvia alle [autorità nazionali competenti, comprese le autorità incaricate della protezione dei dati](#), presso le quali può far valere i suoi diritti.

4.2.6. Gli oggetti ricercati a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale comprendono:

- (a) veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- (b) rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- (c) armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;
- (d) documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- (e) documenti d'identità rilasciati, quali passaporti, carte di identità, patenti di guida, permessi di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati;
- (f) certificati di immatricolazione per veicoli e targhe di veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati;
- (g) banconote (banconote registrate);
- (h) valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

*** Migliori pratiche – il sequestro di documenti di viaggio**

Le guardie di frontiera dovrebbero sequestrare tutti i documenti di viaggio registrati nel SIS come rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, in particolare quando si tratta di un documento che è stato invalidato ai fini del viaggio.

Può accadere che il titolare di un documento registrato nel SIS per il sequestro possa dimostrare di esserne il legittimo proprietario, e che il documento è stato registrato nel SIS perché segnalato come smarrito o rubato ma la persona in questione lo ha ritrovato e si è dimenticata di segnalarlo alle autorità competenti. In tal caso, l'identità del titolare del documento di viaggio e il suo diritto di utilizzare il documento a fini di viaggio devono sempre essere verificati con le autorità competenti, se necessario in collaborazione con l'ufficio SIRENE nazionale.

Per ulteriori informazioni sulle azioni da intraprendere in caso di segnalazione nel SIS, le guardie di frontiera devono contattare l'ufficio SIRENE nazionale e consultare le procedure nazionali sulle azioni di follow-up in caso di segnalazione nel SIS.

** Base giuridica*

- [Regolamento \(CE\) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione \(SIS II\), articoli da 24 a 26](#)
- [Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione \(SIS II\), capi da V a IX](#)
- [Manuale SIRENE: decisione di esecuzione \(UE\) 2017/1528 della Commissione, del 31 agosto 2017, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione \(SIS II\) \[notificata con il numero C\(2017\) 5893\]](#)

- 4.3. I documenti di viaggio di tutte le persone devono essere sottoposti a controlli incrociati rispetto alla banca dati SLTD dell'Interpol durante le verifiche di frontiera. La banca dati SLTD contiene informazioni dettagliate concernenti i passaporti rubati e smarriti trasmesse a tale banca dati dal paese che ha rilasciato il documento. In caso di

segnalazione nel SLTD, la guardia di frontiera deve adottare l'azione richiesta/raccomandata dal diritto nazionale.

5. NORME PARTICOLARI PER LE VERIFICHE DA EFFETTUARE SU ALCUNE CATEGORIE DI PERSONE

5.1. Capi di Stato

I capi di Stato e i membri della loro delegazione il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera non sono soggetti alle verifiche di frontiera.

* *Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)

5.2. Piloti di aeromobili

5.2.1. I piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio possono attraversare la frontiera, nell'esercizio delle loro funzioni, in virtù di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("*crew member certificate*"), previsti all'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944 (Convenzione ICAO), quando:

- (a) si imbarcano e sbarcano nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato Schengen;
- (b) entrano nel territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato Schengen;
- (c) raggiungono, con qualsiasi mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato Schengen al fine di imbarcarsi su un aeromobile in partenza da tale aeroporto.

In tutti gli altri casi, si applicano le condizioni generali per l'ingresso dei cittadini dei paesi terzi.

5.2.2. Per quanto possibile, durante le verifiche aeroportuali, occorre dare la priorità alle verifiche sui membri dell'equipaggio, che devono essere effettuate prima di quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. L'equipaggio conosciuto dal personale

responsabile delle verifiche di frontiera nell'esercizio delle sue funzioni può essere oggetto solo di verifiche a campione.

** Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)
- [Convenzione ICAO](#)

5.3. **Marittimi**

- 5.3.1. Gli Stati Schengen possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento d'identità dei marittimi rilasciato conformemente alla convenzione sui documenti d'identità dei marittimi n. 108 (1958) o n. 185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), alla convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale (convenzione FAL) e al diritto nazionale pertinente, ad entrare nel territorio degli Stati Schengen sbarcando per soggiornare nella zona del porto nel quale fanno scalo le loro navi o nei comuni limitrofi, oppure a lasciare gli Stati Schengen facendo ritorno alle loro navi, senza presentarsi ad un valico di frontiera, a condizione che figurino nell'elenco dell'equipaggio delle loro navi, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti.

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi per la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, le guardie di frontiera devono sottoporre i marittimi ad una verifica a norma dell'articolo 8 prima che scendano a terra.

- 5.3.2. I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori dei comuni prossimi ai porti devono soddisfare le condizioni generali di ingresso nel territorio degli Stati Schengen.

Tuttavia, ai titolari di un libretto per marittimi o di un documento d'identità dei marittimi valido può essere consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato Schengen, anche se non sono in possesso di un visto valido e/o se non possono dimostrare di avere sufficienti mezzi di sussistenza, per i seguenti motivi:

- imbarco a bordo di una nave già attraccata o di prossimo arrivo in un porto di uno Stato Schengen;
- transito per raggiungere un paese terzo o ritorno nel paese d'origine;
- urgenza o necessità (malattia, licenziamento, fine contratto, ecc.).

In questi casi, ai titolari di un libretto per marittimi o di un documento di identità dei marittimi che, tenuto conto della loro cittadinanza, potrebbero entrare nel territorio di uno Stato Schengen solo su presentazione del visto, di cui però sono sprovvisti, può essere rilasciato un visto alla frontiera ([cfr. sezione I, punto 9](#)).

** Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)
- [Convenzione OIL n. 185](#)
- [Convenzione FAL](#)

5.4. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali

5.4.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati dai paesi terzi e dai loro governi riconosciuti dagli Stati Schengen, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, nelle verifiche di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto. I titolari di detti documenti sono dispensati dall'accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

5.4.2. Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.

Inoltre, la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati Schengen senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS.

- 5.4.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati Schengen su presentazione di una carta rilasciata dai ministeri degli Affari esteri degli Stati Schengen, accompagnata dal documento che consente loro di attraversare la frontiera.

Nel caso dei diplomatici che entrano nel territorio dello Stato Schengen in cui sono accreditati e in cui hanno diritto a soggiornare a lungo termine, non è necessario procedere alla verifica delle condizioni d'ingresso.

- 5.4.4. I diplomatici accreditati al di fuori del territorio degli Stati Schengen devono soddisfare le condizioni generali di ingresso se viaggiano a fini privati.
- 5.4.5. Se esiste il rischio e il fondato sospetto di un'attività illecita o criminosa da parte di un diplomatico, il ministero degli Affari esteri del paese interessato deve essere informato immediatamente.
- 5.4.6. Conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, i diplomatici beneficiano dell'inviolabilità e di altre immunità soltanto nel paese in cui sono accreditati e nei paesi in cui transitano per raggiungere o rientrare nella propria sede o quando ritornano nel proprio paese. Questi benefici non si applicano durante i viaggi privati.
- 5.4.7. I membri delle organizzazioni internazionali titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali in appresso indicate possono beneficiare, nei limiti del possibile, di una procedura preferenziale all'atto delle verifiche di frontiera, allorché viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni.

I documenti da prendere in considerazione sono, in particolare, i seguenti:

- lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- lasciapassare dell'Unione europea (UE);
- certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'Europa;

- documenti rilasciati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate (carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del partenariato per la pace.

I titolari di questi documenti sono dispensati, di norma, dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.

** Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)
- [Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961](#)

Link

- [Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto](#)

5.5. Residenti frontalieri beneficiari di un regime di traffico frontaliero locale

5.5.1. I residenti frontalieri di un paese terzo limitrofo in possesso del lasciapassare per traffico frontaliero locale (lasciapassare TFL) rilasciato nel quadro di un regime di traffico frontaliero locale in base a un accordo bilaterale tra uno Stato Schengen e il paese terzo in questione beneficiano di una procedura particolare quando attraversano la frontiera, cioè:

- non hanno l'obbligo di visto, se sono in possesso di un lasciapassare TFL rilasciato dallo Stato Schengen la cui frontiera intendono attraversare; possono essere tenuti a essere in possesso del passaporto, oltre che del lasciapassare TFL, se tale obbligo è previsto dagli accordi bilaterali con il paese terzo in questione;
- dopo aver accertato la validità e l'autenticità del lasciapassare TFL che dimostra lo status di residente frontaliero della persona, non è necessario compiere altre verifiche sullo scopo del viaggio o sulla disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza;
- né il lasciapassare TFL, né il passaporto, se richiesto, devono essere timbrati all'ingresso o all'uscita.

- 5.5.2. Per queste persone l'attraversamento della frontiera può essere ulteriormente agevolato, nel quadro degli accordi bilaterali tra uno Stato Schengen e un paese terzo, conformemente alla [sezione II, punto 3.](#)

** Base giuridica*

- [Regolamento \(CE\) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.](#)

- [Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale conclusi dagli Stati Schengen](#)

5.6. **Minori**

- 5.6.1. Le guardie di frontiera devono prestare particolare attenzione ai minori, che viaggino accompagnati o senza accompagnatore. Durante le procedure di frontiera tutti i minori devono essere trattati secondo il principio dell'"interesse superiore del minore". I minori devono essere considerati in via prioritaria durante le procedure di frontiera e si deve sempre garantire un trattamento e un'atmosfera adatti a loro. Le guardie di frontiera hanno il dovere di fornire informazioni e spiegare le procedure di frontiera in maniera adatta ai minori (ad esempio, ricorrendo a interpreti o disegnando immagini) e assicurarsi che i minori comprendano. Ciò comprende una determinazione iniziale dell'eventuale necessità di protezione internazionale nel caso di minori migranti giunti irregolarmente nell'UE e il loro rapido rinvio alle autorità nazionali preposte alla protezione dei minori in funzione della loro età e delle loro esigenze.

In caso di dubbio circa l'età effettiva della persona, è opportuno trattarla come un minore fino a quando la procedura di valutazione dell'età non permette di concludere altrimenti. In tali casi, e in particolare quando sembra possibile che la persona sia minorenne, la si dovrebbe rinviare il prima possibile alle autorità competenti per la presa in carico di minori, anche per effettuare una valutazione dell'età. Qualora vi siano seri motivi per sospettare che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona che esercita legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti o in caso di sospetto di abuso o maltrattamento, le autorità nazionali preposte alla protezione dei minori dovrebbero essere contattate il prima possibile.

- 5.6.2. Durante le verifiche di frontiera, nel caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera deve verificare che le persone che accompagnano i minori abbiano la potestà genitoriale su di loro, soprattutto nel caso in cui i minori siano accompagnati da un adulto soltanto. In quest'ultimo caso, la guardia di frontiera deve svolgere tutte le indagini necessarie per evitare il rapimento o comunque la sottrazione illegale del minore.

Al fine di evitare la scomparsa di minori, occorre garantirne la registrazione il più rapidamente possibile, soprattutto nei casi di minori privi di documenti.

- 5.6.3. Per i minori non accompagnati, occorre procedere a una verifica approfondita dei documenti di viaggio e dei giustificativi, per assicurarsi che non entrino o non lascino il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei loro confronti. In tutti i contatti con i minori dovrebbe essere utilizzato un linguaggio adatto alla loro età e, se necessario, avvalersi dell'assistenza di un interprete o di un mediatore culturale.
- 5.6.4. In caso di dubbio sul fatto che un minore, che sia cittadino dell'Unione o cittadino di paese terzo regolarmente soggiornante nell'UE, sia autorizzato a varcare la frontiera in uscita, si deve consultare il punto di contatto nazionale per i minori dell'UE o dello Stato Schengen di cui il minore è cittadino o in cui risiede.

Se si ricevono informazioni che suggeriscono la possibilità di un rapimento o il sospetto di un'uscita non autorizzata di un minore cittadino dell'Unione o cittadino di paese terzo regolarmente soggiornante nell'UE, la guardia di frontiera deve:

- rifiutare l'uscita del minore; o
- in circostanze in cui non vi siano motivi sufficienti per rifiutare l'uscita del minore ma vi siano preoccupazioni circa il diritto di potestà genitoriale, raccogliere informazioni sulla persona che accompagna il minore e sulla loro destinazione. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile, tali informazioni devono essere inoltrate immediatamente al punto di contatto nazionale per i minori dell'UE o dello Stato Schengen di cui il minore è cittadino o in cui risiede.

Nel contesto della procedura di cui sopra, i compiti dei punti di contatto nazionali sui minori devono includere i seguenti:

- fornire, ove possibile, informazioni sull'identità (nome, cittadinanza e data di nascita) del minore e della persona che lo accompagna e sulla relazione tra di loro;
- avvisare le altre agenzie nazionali competenti in relazione ai minori che destano preoccupazione e informarle delle eventuali misure precauzionali prese nei confronti di tali minori;
- fornire consulenza e assistenza ad altri Stati dell'UE o Schengen in merito alle procedure nazionali e alle prescrizioni in materia di documenti.

** Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)

** Link*

- [Elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori](#)

- [Elenco dei punti di contatto negli Stati membri per le questioni relative alla gestione delle frontiere](#)

- [Manuale VEGA - Minori in aeroporto: minori in viaggio a rischio: linee guida per le guardie di frontiera](#)

5.7. Scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro o in un paese terzo non soggetto all'obbligo del visto²³

5.7.1. Agli scolari cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ma residenti legalmente in uno Stato membro dell'UE e che viaggiano nel quadro di una gita scolastica non è richiesto il visto per il transito o per un soggiorno di breve durata nel territorio di un altro Stato membro dell'UE se:

- (a) sono accompagnati da un insegnante dell'istituto in questione, in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto, se richiesto;

²³

La presente sezione non si applica alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein.

- (b) l'insegnante è in grado di presentare un [modulo](#), rilasciato dalla scuola in questione, che consente di identificare tutti gli scolari che partecipano alla gita e che documenta chiaramente lo scopo e le circostanze del transito o del soggiorno previsto;
- (c) sono in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera.

Tuttavia, si deroga all'ultimo requisito – il possesso di un documento di viaggio valido – se:

- il modulo summenzionato contiene una foto recente degli scolari che non sono in possesso di una carta d'identità corredata di fotografia;
- l'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui gli scolari risiedono conferma tale residenza, nonché il diritto degli scolari a rientrare nel suo territorio, e garantisce che il modulo è stato opportunamente autenticato (cioè, con il timbro dell'autorità nazionale competente);
- lo Stato membro dell'UE in cui gli scolari risiedono ha notificato agli altri Stati membri dell'UE che desidera il riconoscimento degli elenchi come documento di viaggio valido.

5.7.2. Le disposizioni di cui sopra non esonerano gli scolari né gli insegnanti che li accompagnano dalle verifiche di frontiera previste dalle norme generali (sezione I, punto 1).

Se esiste una motivazione l'ingresso o il transito possono essere rifiutati conformemente alla [sezione I, punto 8](#).

5.7.3. L'esenzione dall'obbligo del visto può essere estesa anche agli scolari in gita scolastica che sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ma che risiedono in un paese terzo esentato da tale obbligo (ad esempio, scolari di cittadinanza turca legalmente residenti in Montenegro).

** Base giuridica*

- [Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b\) del trattato](#)

[sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro](#)

- [Regolamento \(UE\) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo](#)

5.8. **Lavoratori frontalieri**

I lavoratori frontalieri ed altre categorie di pendolari frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde controllare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d'ingresso. Le verifiche a campione devono essere effettuate conformemente alle procedure applicabili, rispettivamente, ai cittadini di paesi terzi in generale e ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.

Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso e ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.

** Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VII\)](#)

5.9. **Turisti SDA**

Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese ("Status di destinazione approvata") disciplina i viaggi dei gruppi turistici di cittadini cinesi dalla Cina nel territorio dell'Unione.

I partecipanti a questi gruppi turistici cinesi ("turisti SDA"), che dovrebbero essere composti da almeno cinque persone, devono raggiungere il territorio dell'Unione e ripartirne insieme. Sempre in gruppo devono spostarsi nel territorio dell'Unione seguendo un programma di viaggio prestabilito.

Di norma, i turisti SDA devono essere accompagnati da una guida turistica, che deve assicurarsi che raggiungano l'Unione e ne ripartano in gruppo.

I turisti SDA devono essere sottoposti alle normali procedure di verifica ([cfr. sezione 1, punto 1.2](#)). I controlli possono comprendere la verifica dello status SDA che dovrebbe in ogni caso essere indicato sul visto adesivo. I visti "SDA" sono sempre visti individuali. Anche l'accompagnatore turistico deve essere sottoposto alle normali procedure di verifica che comprendono l'accertamento della sua qualifica.

La guardia di frontiera può chiedere anche documenti giustificativi per comprovare lo status di accompagnatore turistico e turista SDA.

** Base giuridica*

- [Decisione 2004/265/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004, relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese \(SDA\).](#)

5.10. Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera

Le disposizioni relative all'ingresso e all'uscita dei membri dei servizi di soccorso, della polizia, dei vigili del fuoco che agiscono in situazioni di emergenza e delle guardie di frontiera che attraversano la frontiera nell'esercizio delle loro funzioni professionali sono stabilite dal diritto interno.

5.11. Lavoratori off-shore

I lavoratori off-shore che ritornano regolarmente negli Stati Schengen senza aver soggiornato nel territorio di un paese terzo non sono sottoposti a verifiche sistematiche. Tuttavia, per determinare la frequenza dei controlli da effettuare si deve tener conto di una valutazione dei rischi di immigrazione illegale.

5.12. Lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario

Il regime di mobilità intra-unionale istituito dalla direttiva 2014/66/UE stabilisce norme autonome che consentono ai titolari di un permesso di trasferimento intra-societario, compresi i titolari di un permesso per trasferimento intra-societario rilasciato da uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen, di esercitare la

mobilità e di entrare, soggiornare e lavorare in un secondo o più secondi Stati membri dell'UE vincolati dalle disposizioni di tale direttiva (ossia tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito).

Mobilità di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva): i titolari di un permesso per trasferimento intra-societario non sono tenuti a essere in possesso di un visto valido, se dimostrano di trasferirsi in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva nel contesto della mobilità intra-unionale autorizzata ai sensi di tale direttiva. Tale dimostrazione è fornita mediante:

- a) una copia della notifica inviata dall'entità ospitante nel primo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva; *oppure*
- b) una lettera dell'entità ospitante nel secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva in cui siano specificati almeno la durata della mobilità intra-unionale e l'ubicazione dell'entità o delle entità ospitanti nel secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva.

Il periodo massimo consentito di soggiorni di breve durata cumulativi in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva ai sensi delle norme sulla mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario può superare i 90 giorni su un periodo di 180 giorni: sono autorizzati soggiorni successivi di breve durata fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva in diversi Stati membri dell'UE vincolati dalla direttiva, che possono accumularsi fino a costituire una parte significativa della durata massima complessiva del soggiorno dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario (tre anni per i dirigenti e il personale specializzato; un anno per i dipendenti in formazione) a seconda delle circostanze di ciascun singolo caso. Le norme sulla mobilità di breve durata sono direttamente applicabili a partire dal 29 novembre 2016.

*** Esempio**

Un dirigente indiano titolare di un permesso per trasferimento intra-societario croato può soggiornare 170 giorni (90 giorni di mobilità di breve durata in Italia, seguiti da 80 giorni di mobilità di breve durata in Germania) per un periodo di 180 giorni senza violare le norme Schengen.

Mobilità di lunga durata (più di 90 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva): le norme sulla mobilità di lunga durata dipendono dalla scelta operata dal pertinente secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva al momento del recepimento della direttiva stessa (cfr. tabella che segue). Il secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura "mobile ICT" (procedura di domanda) da parte del secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva oppure optare per l'applicazione delle norme sulla mobilità di breve durata. Nel primo caso, è richiesto il permesso di soggiorno recante la dicitura "mobile ICT"; nel secondo caso, si applicano le norme descritte in precedenza.

Sintesi delle procedure scelte per la mobilità di breve e lunga durata

(nessuna procedura / notifica / domanda) (ultimo aggiornamento pervenuto il 26.6.2018; le informazioni tra parentesi indicano gli Stati membri che non hanno ancora notificato il pieno recepimento).

	Mobilità di breve durata	Mobilità di lunga durata
BE	(notifica)	(domanda)
BG	nessuna procedura	domanda
CZ	nessuna procedura	domanda
DE	notifica	domanda
EE	notifica	notifica
EL	notifica	notifica
ES	notifica	notifica
FR	notifica	domanda
HR	nessuna procedura	domanda
IT	nessuna procedura	domanda
CY	notifica	domanda
LV	nessuna procedura	domanda
LT	nessuna procedura	domanda

LU	notifica	domanda
HU	notifica	domanda
MT	notifica	domanda
NL	notifica	domanda
AT	nessuna procedura	domanda
PL	notifica	domanda
PT	nessuna procedura	domanda
RO	notifica	domanda
SI	notifica	domanda
SK	notifica	notifica
FI	notifica	domanda
SE	nessuna procedura	domanda

* *Base giuridica*

- [Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari \(articoli da 20 a 23\)](#)

5.13. **Ricercatori e loro familiari**

Il regime di mobilità intra-unionale istituito dalla direttiva (UE) 2016/801 stabilisce norme autonome che consentono ai ricercatori e ai loro familiari titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato membro dell'UE vincolato dalle disposizioni di tale direttiva, nonché a coloro che sono titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen, di esercitare la mobilità e di entrare e soggiornare in un secondo o più secondi Stati membri dell'UE vincolati dalle disposizioni di tale direttiva (ossia tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito).

Mobilità di breve durata (fino a 180 giorni su un periodo di 360 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva)

I titolari di un permesso di ricercatore o di un visto per soggiorni di lunga durata non sono tenuti a essere in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato membro nel quale entrano, se dimostrano di trasferirsi in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva nel contesto della mobilità intra-unionale autorizzata ai sensi di tale direttiva. Tale dimostrazione è fornita mediante:

- a) una copia della notifica inviata alle autorità competenti del primo e del secondo Stato membro dell'UE vincolati dalla direttiva, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva; oppure
- b) una copia della convenzione di accoglienza che precisi i dettagli della mobilità del ricercatore o, qualora i dettagli della mobilità non siano specificati nella convenzione di accoglienza, una lettera dell'istituto di ricerca del secondo Stato membro vincolato dalla direttiva che specifichi almeno la durata della mobilità all'interno dell'Unione e l'ubicazione dell'istituto di ricerca in tale secondo Stato membro.

Anche i familiari del ricercatore titolari di un permesso di soggiorno non sono tenuti a essere in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato membro nel quale stanno entrando, se dimostrano di accompagnare il ricercatore che si sta trasferendo in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva nel contesto della mobilità intra-unionale autorizzata ai sensi della direttiva. Tale dimostrazione va fornita presentando il permesso di soggiorno valido rilasciato dal primo Stato membro dell'UE vincolato da tale direttiva e, a seconda dei casi:

- a) una copia della notifica inviata alle autorità competenti del primo e del secondo Stato membro dell'UE vincolati dalla direttiva, conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva; oppure
- b) la prova che essi accompagnano il ricercatore.

I ricercatori e i loro familiari sono autorizzati a soggiornare in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva per un massimo di 180 giorni su un periodo di 360 giorni. Sono autorizzati soggiorni successivi di breve durata fino a 180 giorni su un periodo di 360 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva in diversi Stati membri dell'UE vincolati dalla direttiva, che possono accumularsi fino a costituire una parte significativa della durata complessiva del soggiorno del ricercatore e dei suoi familiari a seconda delle

circostanze di ciascun singolo caso. Le norme sulla mobilità di breve durata sono direttamente applicabili a partire dal 24 maggio 2018.

*** Esempio**

Un ricercatore nigeriano in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata bulgaro può soggiornare 250 giorni (150 giorni di mobilità di breve durata in Italia seguiti da 100 giorni di mobilità di breve durata in Germania) senza violare le norme Schengen.

Mobilità di lunga durata (più di 180 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva): le norme sulla mobilità di lunga durata dipendono dalla scelta operata dal pertinente secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva al momento del recepimento della direttiva stessa (cfr. tabella in appresso). Il secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura "mobilità-ricercatore" (procedura di domanda) da parte del secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva, oppure optare per l'applicazione delle norme sulla mobilità di breve durata. Nel primo caso, è richiesto il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata recante la dicitura "mobilità-ricercatore": nel secondo caso, si applicano le norme descritte in precedenza. La procedura per i familiari è identica a quella applicata al ricercatore.

Sintesi delle procedure scelte per la mobilità di breve e lunga durata

(nessuna procedura / notifica / domanda) (ultimo aggiornamento pervenuto il 4.7.2019 - le informazioni tra parentesi si riferiscono agli Stati membri che non hanno ancora notificato il pieno recepimento).

	Mobilità di breve durata	Mobilità di lunga durata
BE	(notifica)	(domanda)
BG		
CZ	(no procedura)	(no procedura)
DE	notifica	domanda
EE	notifica	notifica
EL	(notifica)	(notifica)
ES	notifica	notifica
FR	(notifica)	(notifica)
HR	notifica	domanda
IT	notifica	domanda
CY	notifica	domanda
LV	nessuna procedura	domanda
LT	nessuna procedura	domanda
LU	notifica	domanda
HU	notifica	domanda
MT	notifica	domanda
NL	notifica	domanda
AT	nessuna procedura	domanda
PL	notifica	domanda
PT	nessuna procedura	domanda

RO	notifica	domanda
SI	(notifica)	(domanda)
SK	notifica	notifica
FI	notifica	notifica
SE		

* *Base giuridica*

- [Direttiva \(UE\) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari \(rifusione\)](#) (articoli 27, 28, 29, 30 e 32)

5.14. **Studenti**

Il regime di mobilità intra-unionale istituito dalla direttiva (UE) 2016/801 stabilisce norme autonome che consentono ai titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata per motivi di studio rilasciato da uno Stato membro dell'UE vincolato dalle disposizioni di tale direttiva, nonché ai titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen e che beneficino di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o di accordi tra due o più istituti di istruzione superiore, di esercitare la mobilità e di entrare, soggiornare e studiare in un secondo o più secondi Stati membri dell'UE vincolati dalle disposizioni di tale direttiva (ossia tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito) per un periodo di massimo 360 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva.

I titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata per motivi di studio che si riferisce a un programma o un accordo specifico non sono tenuti a essere in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato membro nel quale entrano, se dimostrano di trasferirsi in un secondo Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva nel contesto della mobilità intra-unionale autorizzata ai sensi di tale direttiva. Tale dimostrazione è fornita mediante:

- a) una copia della notifica inviata alle autorità competenti del primo e del secondo Stato membro dell'UE vincolati dalla direttiva, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva; oppure
- b) la prova del fatto che lo studente svolge parte degli studi nel secondo Stato membro vincolato dalla direttiva nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore.

Sono autorizzati soggiorni successivi fino a 360 giorni per Stato membro dell'UE vincolato dalla direttiva in diversi Stati membri dell'UE vincolati dalla direttiva, che possono accumularsi fino a costituire una parte significativa della durata complessiva massima del soggiorno degli studenti a seconda delle circostanze di ciascun singolo caso. Le norme sulla mobilità degli studenti sono direttamente applicabili a partire dal 24 maggio 2018.

*** Esempio**

Uno studente americano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rumeno e che partecipa al programma Erasmus+ presso un'università tedesca può soggiornare in Germania per un massimo di 360 giorni senza violare le norme Schengen.

Sintesi della procedura scelta per la mobilità degli studenti

(nessuna procedura / notifica) (ultimo aggiornamento pervenuto il 4.7.2019 - le informazioni tra parentesi si riferiscono agli Stati membri che non hanno ancora notificato il pieno recepimento).

	Mobilità degli studenti
BE	(notifica)
BG	
CZ	(no procedura)
DE	notifica
EE	nessuna procedura
EL	(notifica)

ES	notifica
FR	(notifica)
HR	notifica
IT	notifica
CY	notifica
LV	nessuna procedura
LT	nessuna procedura
LU	notifica
HU	notifica
MT	notifica
NL	notifica
AT	nessuna procedura
PL	notifica
PT	notifica
RO	notifica
SI	(notifica)
SK	notifica
FI	notifica
SE	

* *Base giuridica*

- [Direttiva \(UE\) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari \(rifusione\)](#) (articoli 27, 31 e 32)

6. APPOSIZIONE DI TIMBRI SUI DOCUMENTI DI VIAGGIO

6.1. Sui documenti di viaggio di tutti i cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita. Il timbro non costituisce la prova che è stata effettuata una verifica approfondita, ma permette soltanto di stabilire con certezza la data e il luogo in cui è stata oltrepassata la frontiera. L'apposizione del timbro è inoltre intesa a garantire che sia possibile verificare, durante i controlli all'ingresso e all'uscita, il rispetto della durata massima consentita del soggiorno di un cittadino di paese terzo nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania considerati separatamente (90 giorni su un periodo di 180 giorni).

6.2. **Non è apposto alcun timbro d'ingresso o di uscita nei casi seguenti:**

- a) sui documenti di viaggio dei cittadini di Stati membri dell'UE, della Norvegia, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Svizzera;
- b) sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;
- c) sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;
- d) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
- e) sui documenti di viaggio dell'equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera, nei casi previsti alla [sezione IV, punto 2](#);
- f) sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino;
- g) sui documenti dei residenti frontalieri che beneficiano di un regime di traffico frontaliero locale ([sezione II, punto 3](#));
- h) sui documenti di viaggio degli equipaggi di treni passeggeri e treni merci su collegamenti internazionali;
- i) sui documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

Deve essere timbrato anche il documento di viaggio dei familiari di cittadini UE, SEE e CH che sono cittadini di paesi terzi, tranne se gli interessati sono in possesso di una carta di soggiorno rilasciata a norma della direttiva 2004/38/CE presentata in linea con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen o che indica altrimenti in modo chiaro che il titolare è un familiare di un cittadino dell'Unione o un familiare di un cittadino SEE o di un cittadino CH.

*** Esempi**

- 1) Una cittadina ucraina, coniuge di un cittadino tedesco, titolare di una carta di soggiorno neerlandese (che ne precisa lo status di familiare di un cittadino dell'Unione) e che è accompagnata dal marito, cittadino tedesco, o che lo raggiunge successivamente, esercitando così il diritto alla libera circolazione: il suo documento di viaggio **non deve** essere timbrato.
- 2) La moglie croata di un cittadino italiano, in possesso di una carta di soggiorno irlandese (che ne indica lo status di familiare di un cittadino dell'Unione) e che è accompagnata dal cittadino dell'Unione: il suo documento di viaggio **non deve** essere timbrato;
- 3) Una cittadina indiana, coniuge di un cittadino francese, in possesso di un visto Schengen ma non (ancora) di una carta di soggiorno, che raggiunge il cittadino francese in Germania: in questo caso, il documento di viaggio **deve essere** timbrato²⁴.

- 6.3. Eccezionalmente, su richiesta di un cittadino di paese terzo, se l'apposizione del timbro di ingresso/di uscita può causargli gravi difficoltà, tale timbro può essere apposto su un foglio separato. Questo foglio deve essere consegnato al cittadino del paese terzo.
- 6.4. Può capitare inoltre che sul documento che consente al cittadino del paese terzo di attraversare la frontiera non ci sia più spazio per apporre il timbro, per mancanza di pagine disponibili. In questo caso, occorre raccomandare all'interessato di chiedere un nuovo passaporto, per poter continuare ad apporvi i timbri in futuro.

²⁴

Si sottolinea che i servizi della Commissione stanno valutando l'interpretazione di questo preciso obbligo di apposizione di timbri.

Tuttavia, in via eccezionale, e soprattutto nel caso di pendolari transfrontalieri, può essere usato un foglio separato su cui apporre nuovi timbri. Questo foglio deve essere consegnato al cittadino del paese terzo.

In ogni caso, **la mancanza di pagine vuote in un passaporto non è di per sé un motivo valido e sufficiente per il respingimento di una persona** (cfr. [sezione I, punto 8](#), sui motivi che giustificano il respingimento).

*** Procedura raccomandata**

Sul foglio di cui ai punti 6.4 e 6.5 devono figurare, come requisito minimo, i dati seguenti:

- nome del valico di frontiera e località in cui si trova;
- data di rilascio;
- nome del titolare del documento di viaggio;
- numero del documento di viaggio;
- timbro e sigillo ufficiale del valico di frontiera;
- nome e firma della guardia di frontiera.

- 6.5. In caso di ingresso e di uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, il timbro è di norma apposto sulla pagina di fronte a quella su cui è apposto il visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto multiplo), questi sono apposti sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica, nella pagina riservata alle generalità e in quelle in cui figurano le menzioni ufficiali originali non è apposto alcun timbro.

*** Procedure raccomandate:**

- i timbri dovrebbero essere apposti, se possibile, in ordine cronologico per facilitare la ricerca della data in cui la persona ha attraversato la frontiera per l'ultima volta;
- il timbro di uscita dovrebbe essere apposto in prossimità di quello di ingresso;
- il timbro dovrebbe essere apposto in senso orizzontale per poter essere letto facilmente;
- il timbro non dovrebbe essere apposto su un timbro già esistente, compresi quelli di altri paesi.

- 6.6. Come prova di ingresso e di uscita sono usati tipi diversi di timbri (un timbro rettangolare per l'ingresso, uno rettangolare con gli angoli arrotondati per l'uscita). Questi timbri contengono la lettera o le lettere che designano un paese ed indicano il valico di frontiera, la data, il numero del controllo e un pittogramma che specifica il modo di trasporto utilizzato all'ingresso e all'uscita (via terra, via aerea o via mare).

Informazioni sui timbri di ingresso ed uscita, nonché la documentazione relativa ai timbri falsi, contraffatti, smarriti o apposti in maniera non corretta possono essere richieste al [punto di contatto](#) designato a tal fine da ciascuno Stato Schengen.

- 6.7. Ogni valico di frontiera deve tenere un registro di tutti i timbri di ingresso e di uscita consegnati a, e restituiti da, ogni guardia di frontiera che effettua i controlli. Nel registro figura anche il riferimento del timbro, che potrebbe essere necessario a fini comparativi in un momento successivo.

Quando non sono usati, i timbri devono essere custoditi a chiave e soltanto le guardie di frontiera autorizzate devono potervi accedere.

- 6.8. I codici di sicurezza sui timbri devono essere cambiati a intervalli regolari non superiori a un mese.
- 6.9. Se, all'uscita, risulta che il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d'ingresso, la guardia di frontiera può supporre che il titolare sia entrato illegalmente nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di uno Stato Schengen che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen e/o che abbia superato la durata massima di soggiorno. In questo caso può essere applicata una sanzione prevista dal diritto nazionale.

** Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 11 e allegato IV\)](#)
- [Direttiva 2004/38/CE \(articolo 5\)](#) in combinato disposto con la [comunicazione della Commissione COM\(2009\) 313 definitivo](#)
- [Convenzione Schengen \(articolo 21\)](#)

- [Elenco dei punti di contatto per lo scambio di informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita](#)

7. **SNELLIMENTO DELLE VERIFICHE**

- 7.1. Le verifiche di frontiera effettuate alle frontiere esterne o a quelle interne presso le quali i controlli non sono ancora stati soppressi possono essere snellite in ragione di circostanze eccezionali e impreviste. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale. Potrebbe essere, ad esempio, il caso di un'inondazione o di un'altra grave calamità naturale che renda impossibile l'attraversamento della frontiera presso gli altri valichi, costringendo ad inoltrare tutto il traffico verso un unico valico.
- 7.2. In caso di snellimento dei controlli, le verifiche di frontiera all'ingresso devono avere, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all'uscita. La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera. Tale snellimento deve essere temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.
- 7.3. Anche in caso di snellimento delle verifiche la guardia di frontiera deve timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, conformemente alla [sezione I, punto 6](#), e deve effettuare almeno una verifica che consiste nell'accertamento dell'identità del cittadino di paese terzo.

** Base giuridica*

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 9\)](#)

8. **RESPINGIMENTO**

- 8.1. Sono respinti i cittadini di paesi terzi che:
- a) non sono in possesso di documenti di viaggio validi;
 - b) sono in possesso di documenti di viaggio falsi (contraffatti/falsificati);

- c) non sono in possesso di un visto valido, qualora richiesto, o di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen²⁵;
- d) sono in possesso di visti o permessi di soggiorno falsi (contraffatti/falsificati);
- e) non dispongono dei documenti necessari a giustificare lo scopo e le condizioni del loro soggiorno;
- f) hanno già soggiornato per 90 giorni su un periodo di 180 giorni (che comporta l'esame del periodo di 180 giorni precedente ciascun giorno di soggiorno) nello spazio senza controllo alle frontiere interne o nel territorio di Bulgaria, Croazia, Cipro o Romania;
- g) non dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti in relazione al periodo e al tipo di soggiorno, o dei mezzi per rientrare nel paese di origine o di transito;
- h) sono persone segnalate nel SIS²⁶ o nelle banche dati nazionali ai fini della non ammissione;
- i) rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno o più Stati Schengen.

*** Esempi**

1) Una squadra di ciclisti nigeriani è diretta in Ucraina, dove sostiene di dover prendere parte ad una corsa ciclistica. I ciclisti sbarcano all'aeroporto di Varsavia (PL), dichiarando che proseguiranno il viaggio fino in Ucraina in autobus, ma durante la verifica in prima linea si accerta che, pur avendo un visto valido per passare per la Polonia, non sono in possesso di un visto valido per l'ingresso in Ucraina. Nel corso della verifica più approfondita in seconda linea, i ciclisti esibiscono un documento che conferma la partecipazione alla gara e affermano che non ci sarà alcun problema per ottenere i visti alla frontiera ucraina. Tuttavia, i ciclisti non possiedono neanche le biciclette

²⁵ I permessi di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata rilasciati da Bulgaria, Croazia, Cipro o Romania non sono validi per l'ingresso nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

²⁶ Le guardie di frontiera bulgare, croate e rumene non sono tenute a respingere cittadini di paesi terzi per i quali è stata inserita nel SIS una segnalazione ai fini della non ammissione.

necessarie per la gara e non riescono a spiegare in modo convincente quando e come le otterranno in Ucraina. Dopo aver consultato le guardie di frontiera ucraine, e tenuto conto del loro parere negativo circa la possibilità di rilasciare un visto alla frontiera in tale circostanza, si decide di respingere la squadra.

2) Un cittadino moldavo giunge in auto alla frontiera tra l'Ungheria e l'Ucraina, sostenendo di recarsi in Germania per turismo. Durante la verifica in prima linea si accerta che il viaggiatore non è in grado di esibire alcun documento (prenotazione d'albergo, lettera d'invito, ecc.) che indichi dove ha intenzione di soggiornare in Germania, e neppure di dimostrare che dispone di mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno e il rientro. In tale circostanza si decide per il respingimento.

3) Un cittadino tunisino giunge all'aeroporto di Schiphol (NL) con l'intenzione di far visita ai suoi parenti (fratelli e sorelle) che risiedono a Bruxelles (BE). È in possesso di un visto Schengen, di un biglietto di ritorno e di una lettera d'invito/garanzia dei suoi ospiti residenti in Belgio. Tuttavia, la lettera non è autenticata dalle autorità competenti belghe (come prescritto dalla normativa belga). In questo caso, prima di decidere se autorizzare o meno l'ingresso del cittadino devono essere effettuate ulteriori verifiche, ad esempio: occorre esaminare il passaporto per controllare se al cittadino siano stati rilasciati visti Schengen in precedenza e siano stati utilizzati in maniera lecita; confrontare i timbri di ingresso e di uscita precedenti per controllare se abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno nello spazio senza controllo alle frontiere interne in precedenza; chiedere alle autorità belghe competenti di effettuare i necessari controlli sui suoi ospiti. Tali verifiche mirano a verificare la buona fede della persona; una decisione sarà presa esclusivamente sulla base dei risultati di tali verifiche.

4) Un aeromobile proveniente da Shanghai atterra all'aeroporto Helsinki-Vantaa (FI). L'OMS ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (per rischio SARS), che impone di prendere severe precauzioni nei confronti di tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. Tutti i passeggeri devono compilare un modulo di localizzazione (*locator card*), specificando il

numero del posto sull'aereo e fornendo informazioni che permetteranno eventualmente di rintracciarli. Nel terminal tutti i passeggeri attraversano un corridoio appositamente predisposto dove sono installate attrezzature mediche. Alcuni cittadini cinesi ed alcuni cittadini dell'Unione presentano sintomi di SARS e sono ancora contagiosi. Dopo aver consultato il personale medico, si decide di respingere i cittadini cinesi e di ricoverare immediatamente in ospedale i cittadini dell'Unione per il grave pericolo di contagio. Agli altri passeggeri dell'aereo, contattati grazie al modulo di localizzazione, viene chiesto di consultare un medico. Ciò non esclude la possibilità di adottare misure alternative, come la quarantena, se opportuno e giustificato per motivi di salute pubblica.

5) Un gruppo di tifosi di calcio ucraini giunge al confine tra Polonia e Ucraina viaggiando in autobus. Durante le verifiche di frontiera i tifosi sono trovati in possesso di oggetti pericolosi come mazze da baseball, *nunchaku*, coltelli e altri corpi contundenti. In questo caso, l'ingresso deve essere rifiutato per motivi di ordine pubblico, a meno che i viaggiatori non accettino di consegnare gli oggetti pericolosi prima di attraversare la frontiera polacca.

6) Un gruppo di giovani turisti marocchini imbarcati su un traghetto proveniente da Tangeri sbarca nel porto di Alicante (ES). Il loro giro turistico comprende due città spagnole (Barcellona e Madrid) ed alcune città francesi. I turisti hanno intenzione di rientrare in Marocco in aereo, dall'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, e sono in possesso di biglietti validi per il viaggio di ritorno. Durante la verifica di frontiera uno di loro, che risulta sprovvisto di un visto Schengen valido, sostiene di non avere avuto il tempo di procurarselo. Lo scopo del viaggio è stato accertato e i giovani dispongono di sufficienti mezzi di sussistenza. Tuttavia, la persona sprovvista di visto non può dimostrare in alcun modo di non avere avuto la possibilità di richiederlo per tempo o che ci siano motivi imprevedibili o imperativi per lasciarlo entrare. In un caso simile, e in mancanza di motivi umanitari e/o di obblighi internazionali, il turista senza visto è respinto.

7) Una famiglia russa attraversa in macchina la frontiera estone. Il loro veicolo

presenta gravi problemi meccanici (ossia un guasto ai freni), che potrebbero mettere in pericolo altre persone. In tali condizioni, ai viaggiatori non potrà essere consentito l'ingresso con tale automobile finché essa non sarà stata riparata. Tuttavia, se tutte le altre condizioni di ingresso sono soddisfatte, dovrà essere loro permesso di attraversare il confine a piedi o con altri mezzi.

8) Un cittadino somalo, in possesso di un passaporto ordinario somalo e di un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, intende entrare nel territorio della Repubblica ceca per fini di transito in maniera da raggiungere tale altro Stato Schengen. La persona non è inserita nelle banche dati nazionali ai fini della non ammissione. La Repubblica ceca non riconosce i passaporti ordinari somali. Le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen comprendono il possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera esterna. Tuttavia, non esiste una gerarchia formale di tali condizioni d'ingresso; le eccezioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen si applicano a una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale codice. Ciò significa che qualsiasi cittadino di paese terzo che non soddisfi tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, ma che è in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata, è autorizzato ad entrare nel territorio degli altri Stati membri a fini di transito per poter raggiungere il territorio dello Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata, a meno che il suo nome non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro le cui frontiere esterne tale persona intende attraversare e la segnalazione sia accompagnata da istruzioni che indicano di rifiutare l'ingresso o il transito. Nel caso del cittadino somalo, la Repubblica ceca autorizza l'ingresso nel territorio della Repubblica ceca ai fini di transito affinché possa raggiungere il territorio dello Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

8.2. Uno Stato Schengen non deve respingere, bensì ammettere nel proprio territorio, un cittadino di paese terzo nei seguenti casi:

- a) per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali;
- b) se l'interessato, pur non in possesso di un visto, soddisfa le condizioni per il rilascio di un visto alla frontiera ([sezione I, punto 9](#));
- c) unicamente perché la persona è titolare di un visto per ingressi multipli rilasciato da un altro Stato membro;
- d) unicamente perché la persona è titolare di un visto per ingressi multipli ma viaggia per uno scopo diverso da quello che potrebbe essere indicato nella rubrica "commenti" del visto adesivo. I commenti nazionali utilizzati da taluni Stati membri possono essere collegati al fine (principale) per il quale il visto è stato richiesto. Tale voce sul visto adesivo non impedisce al titolare di utilizzare un visto per ingressi multipli valido per viaggiare per altri fini (cfr. anche la sezione I, punto 8.6);
- e) se la persona è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, ma non soddisfa tutte le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, la persona è autorizzata ad entrare nel territorio degli altri Stati Schengen ai fini del transito per poter raggiungere il territorio dello Stato Schengen che applica integralmente l'*acquis* di Schengen e che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata. Il transito può tuttavia essere rifiutato nel caso in cui vi sia una segnalazione relativa alla persona in questione nelle banche dati nazionali di uno Stato Schengen del quale detta persona intende attraversare le frontiere esterne e la segnalazione sia accompagnata da istruzioni che indicano di rifiutare l'ingresso o il transito. Se il titolare del permesso di soggiorno è segnalato ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno, è necessario contattare immediatamente l'ufficio SIRENE nazionale per avviare la procedura di consultazione di cui al punto 4.5.1 del manuale SIRENE.

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articoli 1, 4, 6, 8, 14 e allegato V\)](#)
- [Codice dei visti \(articoli 32 e 35 e allegato VI\)](#)
- [Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE](#)
- [Voci nazionali nella rubrica "commenti" del visto adesivo](#)

8.3. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione possono essere respinti soltanto per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica di cui alla direttiva 2004/38/CE, ossia quando il comportamento personale rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.

8.3.1. Di conseguenza, anche una segnalazione nel SIS non può essere considerata di per sé un motivo sufficiente per respingere automaticamente queste persone; in un caso del genere, la guardia di frontiera deve sempre esaminare in maniera approfondita la situazione e valutarla alla luce dei principi di cui sopra.

Se la segnalazione è stata fatta da un altro Stato Schengen, la guardia di frontiera deve mettersi immediatamente in contatto, attraverso la rete di uffici SIRENE o con ogni altro mezzo disponibile, con le autorità responsabili dello Stato Schengen in questione. Queste ultime devono verificare, in particolare, le motivazioni della segnalazione e se queste siano ancora valide. L'informazione deve essere trasmessa senza indugio alle autorità dello Stato Schengen richiedente.

Sulla scorta delle informazioni ricevute, le autorità competenti procederanno ad una valutazione basata sui criteri summenzionati. In base a questa valutazione, le guardie di frontiera ammetteranno o respingeranno la persona in questione.

Se non è possibile ottenere l'informazione entro un termine ragionevole, l'ingresso della persona in questione nel territorio deve essere autorizzato. In questo caso le guardie di frontiera, nonché le altre autorità nazionali competenti, possono svolgere le verifiche necessarie dopo l'ingresso della persona nel territorio e prendere successivamente, se necessario, le misure opportune.

Quanto sopra lascia impregiudicata la possibilità di adottare altre misure a seguito di una segnalazione nel SIS, come l'arresto, l'adozione di misure di protezione, informazioni su documenti smarriti o rubati, ecc. Se dalla consultazione emerge una segnalazione SIS che indica la necessità di sequestrare un documento, quest'ultimo deve essere sequestrato immediatamente e l'ufficio SIRENE deve essere contattato senza indugio per ulteriori informazioni.

** Base giuridica/Giurisprudenza*

- [Direttiva 2004/38/CE \(articoli da 27 a 33\)](#)
- [Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE](#)
- [Regolamento \(CE\) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie](#)
- [Sentenza della Corte del 3 luglio 1980, Regina/Stanislaus Pieck, causa C 157/79, ECLI:EU:C:1980:179](#)
- [Sentenza della Corte del 31 gennaio 2006, Commissione/Regno di Spagna, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74](#)

- 8.3.2. Se un beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione è sprovvisto dei documenti di viaggio o degli eventuali visti necessari, lo Stato Schengen interessato, prima di procedere al respingimento, deve concedergli ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo

ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.

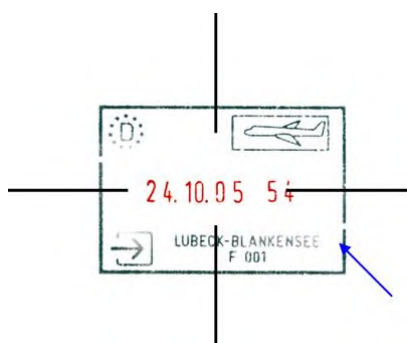
*** Base giuridica/Giurisprudenza**

- [Direttiva 2004/38/CE \(articoli 5 e da 27 a 33\)](#) in combinato disposto con la [comunicazione della Commissione COM\(2009\) 313 definitivo](#)
- [Sentenza della Corte del 25 luglio 2002, MRAX/Belgio, C-459/99, ECLI:EU:C:2002:461](#)
- [Sentenza della Corte del 17 febbraio 2005, Salah Oulane/Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, C-215/03, ECLI:EU:C:2005:95](#)

8.4. Quando decide di respingere un cittadino di paese terzo, la competente guardia di frontiera:

- a) completa il [modello uniforme](#) di respingimento, specificando la motivazione del provvedimento. Il modello è consegnato al cittadino del paese terzo, che lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica "commenti" del modello;
- b) appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi della decisione, il cui elenco figura nel modello di respingimento (cfr. qui di seguito).

Esempio di timbro di respingimento:



Lettera indicante il motivo del respingimento
conformemente al modello uniforme

- 8.5. Se il titolare del visto è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS, la guardia di frontiera responsabile delle verifiche procede alla revoca del visto, mediante apposizione del timbro "REVOCATO". Per maggiori dettagli, [cfr. sezione I, punto 10](#). In caso di revoca di un visto, i dati pertinenti sono inseriti nel VIS. Per quanto riguarda le azioni da svolgere nel VIS, cfr. [allegato 32](#).

Quando uno Stato membro revoca un visto rilasciato da un altro Stato membro, si raccomanda di trasmettere le informazioni mediante il modulo di cui all'[allegato 31](#).

- 8.6. Il visto non può essere annullato o revocato unicamente perché il cittadino del paese terzo non ha potuto esibire [il documento o i documenti giustificativi](#) necessari a spiegare lo scopo del viaggio. In quest'ultimo caso, la guardia di frontiera deve svolgere ulteriori accertamenti per valutare se la persona abbia ottenuto il visto in modo fraudolento e rappresenti un rischio in termini di immigrazione clandestina. Se necessario, deve mettersi in contatto con le autorità competenti dello Stato Schengen che ha rilasciato il visto. Procede all'annullamento di tale visto, apponendo il timbro "ANNULLATO", soltanto se accerta che il visto è stato ottenuto in modo fraudolento. Per maggiori dettagli, [cfr. sezione I, punto 10](#). In caso di annullamento di un visto, i dati pertinenti sono inseriti nel VIS. Per quanto concerne le azioni da svolgere nel VIS, cfr. [allegato 32](#).

Quando uno Stato membro annulla un visto rilasciato da un altro Stato membro, si raccomanda di trasmettere le informazioni mediante il modulo di cui all'[allegato 30](#).

Migliore pratica: annullamento di un timbro d'ingresso o d'uscita in casi diversi dal respingimento

Può capitare che occorra annullare un timbro già apposto sul passaporto (ad esempio, se la guardia di frontiera ha apposto per errore il timbro sbagliato). In questi casi, il viaggiatore non ha alcuna responsabilità per l'errore e quindi il timbro non può essere annullato con le stesse modalità previste per il respingimento. Pertanto, si raccomanda di annullare il timbro barrando con due linee parallele il suo angolo superiore sinistro (cfr. qui di seguito):



- 8.7. Tutte le persone cui è stato rifiutato l'ingresso o i titolari di un visto il cui visto è stato annullato o revocato hanno il diritto di presentare ricorso conformemente al diritto nazionale. Al cittadino di paese terzo interessato devono essere consegnate indicazioni scritte sulle procedure di ricorso e sui punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto.

Se un visto è stato annullato o revocato, a seconda dei casi, la guardia di frontiera deve compilare il modello uniforme per notificare e motivare l'annullamento del visto, specificando i motivi dell'annullamento o della revoca, e presentarlo al cittadino di paese terzo interessato (cfr. [allegato 25](#)).

- 8.8. La guardia di frontiera deve sempre presentare la decisione scritta al beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che è stato respinto. La decisione deve essere redatta in modo che l'interessato possa comprenderne il contenuto e le implicazioni e deve indicare con precisione e completezza i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza sui quali si basa, a meno che ciò sia contrario agli interessi della sicurezza dello Stato. Nella decisione devono figurare anche l'indicazione del tribunale o dell'autorità amministrativa a cui l'interessato può presentare ricorso e i termini per la presentazione.
- 8.9. La decisione di respingimento deve essere eseguita immediatamente.
- 8.10. Se un cittadino di paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore per via aerea, via mare o via terra, quest'ultimo deve riprenderlo immediatamente a proprio carico. Deve, in particolare, trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato o nel paese terzo che ha rilasciato il documento con il quale sta viaggiando, o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione. I vettori che non siano in grado di provvedere al ritorno immediato di un cittadino di paese terzo cui sia stato rifiutato l'ingresso devono

assumere la responsabilità di prendere a carico tutte le spese necessarie correlate al suo viaggio di ritorno. Se il vettore non è in grado di ricondurre il cittadino di paese terzo, deve essere obbligato ad assicurarne il ritorno con ogni altro mezzo (ad esempio, contattando un altro vettore).

- 8.11. Al vettore possono essere applicate sanzioni conformemente alla direttiva 2001/51/CE e alla normativa nazionale.
- 8.12. Le guardie di frontiera devono prendere tutte le misure opportune, tenuto conto delle circostanze locali, per impedire l'ingresso illegale dei cittadini di paesi terzi respinti (ad esempio, assicurandosi che rimangano nell'area di transito di un aeroporto, o vietandone lo sbarco presso un porto).

*** Base giuridica**

- [Direttiva 2004/38/CE \(articoli 5 e da 27 a 33\) in combinato disposto con la comunicazione della Commissione COM\(2009\) 313 definitivo](#)
- [Codice frontiere Schengen \(articolo 14 e allegato V\)](#)
- [Convenzione Schengen \(articolo 26\)](#)
- [Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985](#)
- [Codice dei visti \(articolo 34 e allegato VI\)](#)

9. VISTI RICHIESTI ALLA FRONTIERA, COMPRESI QUELLI PER MARITTIMI IN TRANSITO, E RIFIUTO DI TALI VISTI

La politica comune in materia di visti non è ancora applicata da Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania. I visti nazionali rilasciati da questi quattro paesi non sono quindi validi per la circolazione nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania possono tuttavia consentire l'ingresso o il transito nel loro territorio ai titolari di visti uniformi rilasciati dagli Stati Schengen.

9.1. Tipi di visti

[Cfr. parte I, punti da 27 a 32 - Definizioni.](#)

Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di visti, cfr. [parte II, punto 8 della parte II del Manuale per il codice dei visti.](#)

Per ulteriori informazioni sul rilascio di visti alla frontiera, cfr. [parte IV del Manuale per il codice dei visti.](#)

Per ulteriori informazioni sulle norme specifiche per il rilascio di visti alla frontiera ai familiari di cittadini UE/SEE e di cittadini CH, cfr. [parte III del Manuale per il codice dei visti.](#)

*** Base giuridica**

- [Regolamento \(UE\) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo](#)

- [Codice dei visti \(articolo 2\)](#)

*** Link**

- [Compilazione del visto adesivo](#)

- [Esempi di visti adesivi compilati](#)

10. ANNULLAMENTO E REVOCA DI VISTI

Cfr. [parte V, punti 2 e 3, del Manuale per il codice dei visti.](#)

*** Base giuridica**

- [Codice dei visti \(articolo 34 e allegato VI\)](#)

11. REGIMI DI TRANSITO SPECIALI

11.1. Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)

- 11.1.1. Il 1° luglio 2003 è entrato in vigore un nuovo regime di transito tra Kaliningrad e la Russia continentale. Sono stati introdotti due tipi di documenti - un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) - necessari ad attraversare il territorio della Lituania per permettere ed agevolare la circolazione dei cittadini di paesi terzi che viaggiano fra due parti geograficamente non contigue del loro paese.
- 11.1.2. L'FTD è utilizzato per il transito diretto multiplo con ogni mezzo di trasporto via terra attraverso il territorio della Lituania. È rilasciato dalle autorità lituane e ha una validità massima di tre anni. La durata di un transito effettuato in virtù dell'FTD non può superare le ventiquattro ore.
- 11.1.3. L'FRTD è valido fino a tre mesi per un unico viaggio di andata e ritorno in treno. Con questo tipo di documento la durata del transito non può superare le 6 ore.
- 11.1.4. L'FTD e l'FRTD hanno lo stesso valore di un visto e devono essere rilasciati dalle autorità consolari utilizzando un modello uniforme ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio. Non possono essere rilasciati alla frontiera.

*** Base giuridica**

- [Regolamento \(CE\) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato \(FTD\) e un documento di transito ferroviario agevolato \(FRTD\) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune](#)
- [Regolamento \(CE\) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato \(FTD\) e per il documento di transito ferroviario agevolato \(FRTD\) di cui al regolamento \(CE\) n. 693/2003](#)

11.2. Transito attraverso il territorio di Stati Schengen che non attuano integralmente l'*acquis* di Schengen²⁷

- 11.2.1. Fino a quando Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non aderiranno allo spazio senza controllo alle frontiere interne, potranno riconoscere: visti validi per due o più ingressi;

²⁷

Questo paragrafo si applica esclusivamente a Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania.

visti per soggiorni di lunga durata; e permessi di soggiorno rilasciati da uno Stato Schengen;

come documenti equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito attraverso il loro territorio o per soggiorni previsti sul loro territorio non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

- 11.2.2. I titolari dei documenti summenzionati devono essere sottoposti alle normali procedure di verifica (sezione I, punto 1).

*** Base giuridica**

- [Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE](#)

12. **RICHIEDENTI ASILO/PROTEZIONE INTERNAZIONALE²⁸**

*** Principi generali**

Tutte le domande di protezione internazionale, comprese quelle presentate alla frontiera, devono essere esaminate dagli Stati membri dell'UE al fine di stabilire se siano ammissibili e/o se il richiedente possa beneficiare dello status di rifugiato, conformemente alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o di protezione sussidiaria, sulla base dei criteri di cui alla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

²⁸

La presente sezione si applica a Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo ed Eurodac.

La presente sezione si applica all'Irlanda e al Regno Unito nella misura in cui essi applicano la direttiva 2005/85/CE.

Lo Stato membro dell'UE competente per l'esame della domanda viene stabilito a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (regolamento Dublino III).

La procedura deve essere conforme alla [direttiva 2013/32/UE](#).

- 12.1. Un cittadino di paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire persecuzioni o danni gravi facendo ritorno al proprio paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

L'intenzione di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante è l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno. In caso di incertezza sul fatto che una determinata dichiarazione possa essere intesa come l'intenzione di chiedere asilo o un'altra forma di protezione internazionale, le guardie di frontiera devono consultare le autorità nazionali a cui spetta esaminare le domande di protezione internazionale.

- 12.2. A tutti i cittadini di paese terzo che lo desiderano deve essere data la possibilità di chiedere asilo/protezione internazionale alla frontiera (anche nelle acque territoriali e nelle zone di transito aeroportuali e portuali) e di presentare domanda il prima possibile. A tal fine, le autorità di frontiera devono informare i richiedenti, in una lingua che possa essere da loro sufficientemente compresa, delle procedure da seguire (come e dove presentare la domanda), nonché dei loro diritti e doveri, incluse le conseguenze possibili dell'inosservanza dei loro obblighi e di una mancata collaborazione con le autorità.

Per evitare malintesi ed essere certi che gli interessati siano stati adeguatamente informati sui loro diritti e sui loro doveri, nonché sulla procedura, se un richiedente protezione internazionale non ha una conoscenza sufficiente della lingua parlata nello Stato membro dell'UE in questione si deve fare ricorso ad un interprete.

- 12.3. Le autorità nazionali competenti designate da ciascuno Stato membro dell'UE ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale devono essere informate dell'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale.

La guardia di frontiera non può decidere di respingere un richiedente prima di aver consultato le competenti autorità nazionali responsabili per l'esame delle domande di protezione internazionale.

- 12.4. Occorre procedere al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni, conformemente alla normativa nazionale di ciascuno Stato membro dell'UE, e al loro invio al sistema centrale Eurodac per consentire le necessarie verifiche nel sistema Eurodac.

**Base giuridica*

- [Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo di New York](#)

[Regolamento \(UE\) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento \(UE\) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento \(UE\) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia](#)

- [Regolamento \(UE\) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide](#)

- [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento \(CE\) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento \(CE\) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo](#)

- [Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le](#)

persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

- Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

- Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti), l'articolo 18 (diritto di asilo) e l'articolo 19 (protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione)

13. **REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALLA FRONTIERA**

A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio ed ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:

- il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;
- gli eventuali snellimenti delle verifiche sulle persone;
- il rilascio di visti e di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;
- i fermi per accertamenti e le denunce (infrazioni penali ed amministrative);
- le persone respinte (motivo della non ammissione e cittadinanza);
- i codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita, l'identità delle guardie di frontiera che utilizzano i timbri a ogni data o turno determinati, nonché le informazioni riguardanti timbri smarriti o rubati;
- i reclami delle persone sottoposte a verifica;
- altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti;
- eventi particolari.

*** Base giuridica**

– [Codice frontiere Schengen \(allegato II\)](#)

14. COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SERVIZI

Le guardie di frontiera devono collaborare strettamente con tutte le autorità statali impegnate alle frontiere, ad esempio con le autorità doganali o con gli altri servizi competenti in materia di sicurezza delle merci o sicurezza dei trasporti.

15. MARCATURA DEI DOCUMENTI FRAUDOLENTI

La guardia di frontiera che, nell'esercizio delle verifiche di frontiera, constata che un documento è fraudolento, respinge il cittadino di paese terzo e marca il documento secondo quanto previsto dal codice frontiere Schengen (allegato V, parti A e B).

La guardia di frontiera deve adottare tutte le misure necessarie ad impedire l'ulteriore uso del documento fraudolento. A tal fine, come regola generale, deve sequestrare il documento.

Ove sia necessario consegnare il documento alle autorità competenti (autorità di controllo di frontiera o altre) del paese terzo/paese di origine interessato (direttamente, attraverso spedizionieri o canali diplomatici), la guardia di frontiera deve:

invalidare il documento, mediante foratura o taglio del documento, se possibile nella zona a lettura ottica,

o, qualora ciò non sia possibile,

contrassegnare il documento nel modo indicato di seguito (solo nei casi in cui il documento non sia marcato come descritto sopra):

1) carta:

contrassegnare l'angolo in basso a sinistra dell'ultima pagina del passaporto e, se possibile, anche la pagina sulla quale si trovano gli indizi di falsificazione o contraffazione, con la lettera "F" in un piccolo triangolo, a penna rossa con punta dura (se la pagina è piena, usare le pagine adiacenti);

2) polimero:

contrassegnare una parte vuota di un documento distinto realizzato in materiale a base di polimeri con la lettera "F" in un piccolo triangolo, mediante penna a inchiostro UV, preferibilmente rosso;

oppure (solo per documenti interamente contraffatti)

contrassegnare una parte vuota di un documento contraffatto realizzato in materiale a base di polimeri, mediante punzonatura o taglio del documento, senza alterare la parte in cui si trovano i dati personali e le caratteristiche di sicurezza imitate.

In particolare, in caso di frode relativa a documenti che risultino essere stati emessi da un altro Stato Schengen, il documento sequestrato deve essere rinviato a tale Stato, una volta concluse le procedure nazionali di sequestro del documento.

16. **VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ DEI DATI MEMORIZZATI IN UN PASSAPORTO BIOMETRICO**

Per garantire l'efficacia delle verifiche di frontiera, devono essere accertate l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel microchip. Per verificare che i dati memorizzati nel chip siano stati introdotti da un'autorità abilitata e che non siano stati manomessi, il contenuto del microchip deve essere accertato mediante autenticazione passiva. Il certificato dell'autore del documento deve essere confrontato con la corrispondente certificazione CSCA affidabile del paese che ha rilasciato il documento. Se possibile tecnicamente, è opportuno usare l'autenticazione del chip per verificarne l'autenticità.

17. **VALIDITÀ DELLE ISCRIZIONI DI MINORI NEI PASSAPORTI DEI GENITORI**

Il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio²⁹, modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, prevede che, dal 26 giugno 2012, ai titolari di passaporti rilasciati dagli Stati Schengen si applichi il seguente regime:

1. i minori, indipendentemente dall'età, necessitano di un proprio passaporto;
2. i minori non possono viaggiare soltanto sulla base dell'iscrizione nel passaporto dei genitori;

²⁹ GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

³⁰ GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

3. i passaporti dei genitori rimangono validi per i genitori dopo il 26 giugno 2012 anche se contengono l'iscrizione del nome dei loro figli.

Quanto sopra non si applica al Regno Unito e all'Irlanda. Non si applica neppure ai passaporti rilasciati da paesi terzi diversi dai paesi associati a Schengen.

Le disposizioni della direttiva 2004/38/CE³¹ relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri si applicano quando le famiglie UE/SEE viaggiano da uno Stato membro UE/SEE a un altro, quando partono per un paese terzo o quando ritornano da un paese terzo in uno Stato membro UE/SEE.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva³², l'assenza di un passaporto individuale per i minori iscritti nel passaporto dei loro genitori non deve comportare automaticamente il rifiuto di uscire dal territorio di uno Stato Schengen o di entrare in tale territorio. A meno che non vi siano dubbi ragionevoli circa l'identità e la cittadinanza dei minori iscritti nei passaporti dei loro genitori, la presentazione del passaporto dei genitori dovrebbe essere considerata, in linea di principio, una prova del fatto che i minori in questione, in quanto cittadini dell'Unione, beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione a norma della direttiva.

Tuttavia il diritto dei cittadini dell'Unione, indipendentemente dalla loro età, di circolare e soggiornare liberamente non dovrebbe essere utilizzato per aggirare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2252/2004, in particolare quando vi sono seri motivi per sospettare che un minore possa essere stato illecitamente allontanato dalla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale su tale minore.

³¹ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

³² Articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE: “Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione”.

SEZIONE II: Frontiere terrestri

1. VERIFICHE SUL TRAFFICO STRADALE

- 1.1. ***La guardia di frontiera che esercita il comando ad un valico deve garantire verifiche efficaci sulle persone e sui documenti ed assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro. A tal fine è opportuno introdurre, ove necessario, miglioramenti tecnici per ridurre i tempi di risposta per la consultazione nelle banche dati pertinenti. Se del caso, dovrebbe essere migliorata l'infrastruttura tecnica dei valichi di frontiera, anche ricorrendo a un maggiore uso di lettori di passaporti e terminali mobili.
- 1.2. Se possibile, devono essere allestite corsie separate per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e per i cittadini di paesi terzi, conformemente alle norme generali sulla separazione delle corsie.
- 1.3. Quando possibile, le verifiche devono essere effettuate da due guardie di frontiera.

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articoli 8 e 10 e allegato VI\)](#)

*** Migliori pratiche**

● I mezzi di trasporto dovrebbero essere ispezionati quando:

- a) esiste il fondato sospetto che in un veicolo si nascondano persone, droga, materiali esplosivi e/o armi;
- b) esiste il fondato sospetto che il conducente o i passeggeri del veicolo abbiano commesso un reato o un'infrazione amministrativa;
- c) i documenti del veicolo sono falsi o incompleti.

In ogni caso, durante queste ispezioni si applica la normativa nazionale dello Stato Schengen in questione.

● Dovrebbero essere utilizzati cani da fiuto, in verifiche a campione, per la ricerca di

esplosivi, droga e persone nascoste.

Verifiche dei veicoli privati

- Se possibile, le verifiche sulle persone che viaggiano a bordo di veicoli privati dovrebbero svolgersi nel modo seguente:
 - a) il conducente e i passeggeri possono rimanere nel veicolo durante la verifica;
 - b) la guardia di frontiera controlla i documenti e li confronta con le persone che attraversano la frontiera;
 - c) contemporaneamente una seconda guardia di frontiera sorveglia le persone nel veicolo e protegge l'agente che effettua la verifica.
- Se si sospetta che un documento di viaggio, una patente di guida, un'assicurazione o un libretto di circolazione siano stati contraffatti, tutti i passeggeri devono scendere dal veicolo, che deve essere ispezionato approfonditamente. Queste operazioni devono essere condotte nel luogo previsto per le verifiche in seconda linea.

Verifiche degli autobus

- Le verifiche sulle persone che viaggiano in autobus possono essere effettuate in un terminal passeggeri o nell'autobus stesso, a seconda delle circostanze. Se la verifica è svolta sull'autobus, occorre seguire, se possibile, la seguente procedura:
 - a) l'esame dei documenti dovrebbe iniziare dall'autista e dal responsabile del gruppo, se si tratta di un viaggio organizzato;
 - b) in caso di dubbi sul documento di viaggio o sulla finalità del viaggio, o di presenza di indizi che una persona possa costituire una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna o alla salute pubblica degli Stati Schengen, si chiede all'interessato di scendere dall'autobus e lo si sottopone ad una verifica approfondita in seconda linea, mentre una seconda guardia di frontiera sorveglia gli altri passeggeri dell'autobus e protegge l'agente che effettua la verifica.
- In caso di traffico intenso, i passeggeri degli autobus di linea locali dovrebbero essere controllati per primi, se le circostanze locali lo consentono.

Quando controlla i documenti di viaggio sull'autobus, la guardia di frontiera dovrebbe

avere con sé strumenti elettronici portatili, soprattutto per le ricerche nel SIS.

Verifiche degli autocarri

Le verifiche degli autocarri dovrebbero essere effettuate come segue, in stretta collaborazione con le autorità doganali competenti:

a) se possibile occorrerebbe allestire una corsia separata per gli autocarri dove: l'autocarro e il suo carico possano essere ispezionati in maniera adeguata;

i cani da fiuto possano essere usati senza problemi;

possano essere usate attrezzature tecniche per l'ispezione (cioè, strumenti a raggi x e rilevatori di anidride carbonica);

b) durante le verifiche degli autocarri la guardia di frontiera dovrebbe prestare particolare attenzione ai container in cui potrebbero essere nascosti auto rubate, vittime della tratta di esseri umani o materiali pericolosi. Occorre esaminare attentamente tutta la documentazione relativa al carico trasportato dagli autocarri;

c) occorre procedere ad un'ispezione approfondita quando:

- i sigilli doganali non sono intatti;

- il telone è stato distrutto o cucito;

- esiste il sospetto che persone, droghe, materiali pericolosi o esplosivi possano essere nascosti all'interno.

● Possono essere eseguite anche le seguenti verifiche supplementari:

a) controllo del traffico stradale, compreso il rispetto dell'osservanza delle disposizioni sociali (ad esempio, controllo tecnico del veicolo, orario di lavoro e assicurazione dell'autista);

b) controllo del trasporto stradale (conformità delle merci trasportate ai documenti presentati);

c) verifica della presenza di merci radioattive e pericolose.

Tutte queste verifiche supplementari sono effettuate conformemente al diritto dell'Unione in materia e alle norme nazionali applicabili in ciascuno Stato Schengen.

- 1.4. Gli Stati Schengen possono concludere o mantenere in vigore accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi per l'istituzione di valichi di frontiera condivisi, presso i quali le loro guardie di frontiera e quelle di paesi terzi effettuano verifiche all'uscita e all'ingresso, le une dopo le altre, conformemente al loro diritto nazionale, sul territorio dell'altra parte. Tali valichi di frontiera condivisi possono essere situati nel territorio di uno Stato Schengen o nel territorio di un paese terzo.

2. VERIFICHE SUL TRAFFICO FERROVIARIO

- 2.1. La guardia di frontiera responsabile in servizio presso il valico ferroviario deve raccogliere informazioni sul traffico ferroviario e sul numero prevedibile di passeggeri per assicurare l'efficacia delle verifiche di frontiera.
- 2.2. Le verifiche di frontiera nel contesto delle quali si applicano le disposizioni relative alle frontiere esterne possono essere effettuate in uno dei tre modi seguenti:
- a) presso la prima stazione di arrivo o presso l'ultima stazione di partenza;
 - b) a bordo del treno, durante il transito tra l'ultima stazione di partenza e la prima stazione di arrivo, indipendentemente dalla direzione.
- 2.3. Le verifiche di frontiera sono effettuate:
- a) sul personale ferroviario;
 - b) sui passeggeri diretti all'estero;
 - c) sui passeggeri provenienti dall'estero che non sono stati controllati precedentemente;
 - d) sull'esterno del treno.
- 2.4. I controlli di frontiera sui passeggeri dei treni ad alta velocità possono essere effettuati in uno dei modi seguenti:
- a) nelle stazioni in cui salgono persone;
 - b) nelle stazioni sul territorio degli Stati Schengen in cui scendono persone;
 - c) a bordo del treno durante il transito tra stazioni, a condizione che le persone rimangano a bordo del treno.

- 2.5. Per i treni ad alta velocità provenienti dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne che effettuano più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nello spazio senza controllo alle frontiere interne, tali passeggeri devono essere sottoposti ad una verifica all'ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata nella stazione in cui sono saliti sul treno.

In questo caso, le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso devono essere informate chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposte ad una verifica all'ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno devono essere sottoposte a una verifica all'uscita secondo analoghe modalità.

- 2.6. La guardia di frontiera può ispezionare gli spazi vuoti nei vagoni del treno per assicurarsi che non vi si nascondano persone o oggetti da controllare. Se si teme la presenza di esplosivi o droga, il treno sarà sempre ispezionato approfonditamente.
- 2.7. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondano persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informa le autorità **dello Stato Schengen verso il cui territorio o attraverso il cui territorio dei quali viaggia il treno.**

***Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 8, allegato VI\)](#)

***Migliori pratiche**

- Nel corso delle verifiche durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione prima della partenza, il treno dovrebbe essere sorvegliato per impedire alle persone di sottrarsi alle verifiche. Le guardie di frontiera che effettuano le verifiche e quelle che sorvegliano il treno devono restare sempre in contatto tra di loro.
- Nel corso delle verifiche sui passeggeri a bordo del treno, i passeggeri non dovrebbero

essere autorizzati a spostarsi lungo le carrozze del treno.

- Le verifiche su un treno merci dovrebbero consistere nell'esame dei documenti del personale viaggiante e dei vagoni del treno.
- Nel corso dei controlli sui treni passeggeri e merci la guardia di frontiera dovrebbe prestare la massima attenzione ai passeggeri e agli oggetti, se esiste il rischio di trasporto di materiali esplosivi. Per svolgere questo compito correttamente, dovrebbero essere utilizzati cani da fiuto.
- La verifica di frontiera a bordo di un treno dovrebbe essere terminata prima di giungere nella stazione concordata.
- Le misure di controllo non dovrebbero, in linea di principio, provocare ritardi nella partenza dei treni. Se tuttavia ciò avviene, il capostazione deve esserne avvertito il più presto possibile.

3. TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

- 3.1. Gli Stati Schengen possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi per istituire un regime di "traffico frontaliero locale" agevolato per i residenti frontalieri. Questo regime si applica ai cittadini di paesi terzi che risiedono nella zona frontaliera (al massimo 50 chilometri) di un paese terzo confinante con uno Stato Schengen e che, come regola generale, risiedono da almeno un anno in quell'area (possono essere previste eccezioni negli [accordi bilaterali](#)) e hanno motivazioni legittime (legami familiari, motivi economici, sociali o culturali) per attraversare molto spesso la frontiera. Nel quadro di questo regime, i residenti frontalieri sono autorizzati ad attraversare la frontiera soltanto per soggiornare nella zona frontaliera di uno Stato Schengen per un periodo ininterrotto non superiore a tre mesi.
- 3.2. Gli accordi bilaterali possono stabilire quanto segue:
- a) l'apertura di valichi di frontiera specifici riservati ai residenti frontalieri;
 - b) l'allestimento di corsie specifiche ai valichi di frontiera riservate ai residenti frontalieri;

c) in casi eccezionali giustificati da circostanze di carattere locale, l'autorizzazione per i residenti frontalieri ad attraversare la frontiera al di fuori dei valichi e degli orari stabiliti. È questo il caso se, ad esempio, un agricoltore deve attraversare frequentemente la frontiera per lavorare nella sua proprietà, o se una città è tagliata in due dalla frontiera. In questi casi, il luogo in cui può essere attraversata la frontiera deve essere indicato nel lasciapassare TFL (cfr. sezione I, punto 5.5).

- 3.3. I residenti frontalieri che attraversano la frontiera conformemente a quanto specificato alle lettere a) e b) summenzionate, e che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera per la frequenza con cui attraversano il confine, possono essere generalmente sottoposti soltanto a verifiche a campione. Queste persone sono però sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso e ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.
- 3.4. Quando in un accordo bilaterale con un paese terzo è prevista un'agevolazione ai sensi del punto 3.2, lettera c) (per consentire l'attraversamento della frontiera presso valichi diversi da quelli autorizzati), lo Stato Schengen in questione deve effettuare verifiche a campione e mantenere una sorveglianza regolare lungo la frontiera per impedirne l'attraversamento non autorizzato.
- 3.5. Altri particolari sulle verifiche da effettuare sui residenti frontalieri che beneficiano del regime di traffico frontaliero locale figurano alla [sezione I, punto 5.5](#).

*** Base giuridica**

- [Regolamento \(CE\) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen](#)
- [Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale](#)

SEZIONE III: Frontiere aeree

1. VERIFICHE NEGLI AEROPORTI

- 1.1. Per garantire l'efficacia delle verifiche negli aeroporti, le guardie di frontiera devono raccogliere tutte le informazioni necessarie sul traffico aereo previsto, per poter disporre

di personale in numero sufficiente rispetto al flusso di passeggeri, tenendo conto che occorre dare la priorità ai passeggeri in arrivo.

Dovrebbe essere migliorata l'infrastruttura tecnica dei valichi di frontiera, anche ricorrendo a un maggiore uso di lettori di passaporti, porte d'imbarco elettroniche e terminali mobili.

Ove necessario, è opportuno introdurre miglioramenti tecnici per ridurre i tempi di risposta per la consultazione nelle banche dati pertinenti.

- 1.2. Devono essere predisposte infrastrutture appropriate per separare fisicamente i voli interni (voli tra aeroporti situati all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne) dai voli esterni ed impedire la circolazione non autorizzata di persone e/o di documenti tra queste due aree.
- 1.3. Di norma le verifiche di frontiera saranno effettuate al valico di frontiera autorizzato all'interno dell'aeroporto; tuttavia, qualora sussista un rischio connesso alla sicurezza interna e all'immigrazione irregolare, la verifica di frontiera può essere effettuata a bordo dell'aereo o presso la porta d'imbarco.
- 1.4. L'accesso alla zona di transito internazionale deve essere controllato; di solito non sono effettuate verifiche in quest'area, a meno che l'analisi di rischio in materia di immigrazione irregolare o di sicurezza interna non lo giustifichi.

*** Migliori pratiche**

- Le verifiche sui membri dell'equipaggio dovrebbero essere effettuate prima di quelle sui passeggeri e in un luogo separato.
- Se possibile, dovrebbe essere allestito uno spazio separato per le verifiche in seconda linea.
- Se possibile, occorre allestire un corridoio separato per i diplomatici e i passeggeri a mobilità ridotta.
- Tutte le aree dell'aeroporto dovrebbero rimanere sotto stretta sorveglianza dei monitor e delle pattuglie, soprattutto quelle adibite al *check-in*, al controllo passaporti e al transito. Per motivi di sicurezza ogni bagaglio abbandonato dal proprietario o qualsiasi altro oggetto sospetto deve essere immediatamente segnalato alle autorità responsabili della sicurezza.

1.5. Il luogo in cui effettuare le verifiche di frontiera deve essere determinato nel seguente modo:

- a) i passeggeri di un volo in partenza da un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne verso uno Stato Schengen devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso presso l'aeroporto di arrivo di tale volo. I passeggeri di un volo interno allo spazio senza controllo alle frontiere interne che si imbarcano su un volo avente destinazione al di fuori di tale spazio (passeggeri in transito indiretto) devono essere sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo;

*** Esempi**

- Volo da Brasilia a Lisbona con coincidenza a Lisbona per Parigi: la verifica all'ingresso è effettuata a Lisbona.
- Volo da Parigi a Lisbona con transito indiretto verso Brasilia: la verifica all'uscita è effettuata a Lisbona.

- b) per i voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne sui quali non viaggiano passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti in tale spazio senza cambio di aeromobile:

- i) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne che non effettuano transito indiretto, precedente o successivo, nel territorio di tale spazio devono essere sottoposti ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo e ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

*** Esempi**

- Volo da New York a Berlino: la verifica all'ingresso è effettuata a Berlino.
- Volo da Berlino a New York: la verifica all'uscita è effettuata a Berlino.

- ii) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne con più scali nel territorio di tale spazio senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché

si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne, devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso nell'aeroporto di destinazione e a una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

*** Esempi**

- Volo Pechino-Helsinki-Francoforte-Parigi, con scali a Helsinki e Francoforte unicamente per lo sbarco di passeggeri (imbarco per la tratta restante vietato): le verifiche all'ingresso sono effettuate sui passeggeri che sbarcano rispettivamente a Helsinki, Francoforte e Parigi.
- Volo Parigi-Francoforte-Helsinki-Pechino, scali a Francoforte e Helsinki soltanto per l'imbarco dei passeggeri (sbarco vietato): le verifiche all'uscita sono effettuate a Parigi, Francoforte e Helsinki.
- Volo Sofia-Helsinki-Francoforte-Parigi, con scali a Helsinki e Francoforte unicamente per lo sbarco di passeggeri (imbarco per la tratta restante vietato): le verifiche all'ingresso sono effettuate sui passeggeri che sbarcano rispettivamente a Helsinki, Francoforte e Parigi.
- Volo Parigi-Francoforte-Helsinki-Sofia, scali a Francoforte e Helsinki soltanto per l'imbarco dei passeggeri (sbarco vietato): le verifiche all'uscita sono effettuate a Parigi, Francoforte e Helsinki.

iii) se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da un aeroporto sito al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne con più scali all'interno di tale spazio, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri devono essere sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza e ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo. Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nello spazio senza controllo alle frontiere interne devono essere effettuate conformemente alla lettera b), punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

*** Esempi**

1. Volo New York-Parigi-Francoforte-Roma, con imbarco autorizzato negli scali di Parigi e di Francoforte: sono effettuate verifiche all'ingresso per i passeggeri che atterrano a Parigi, Francoforte (compresi quelli che si sono imbarcati a Parigi) e Roma (compresi quelli che si sono imbarcati a Parigi e Francoforte).
2. Volo Amburgo-Bruxelles-Parigi-Il Cairo, con imbarco autorizzato negli scali di Bruxelles e Parigi: sono effettuate verifiche all'uscita ad Amburgo, Bruxelles e Parigi.

- 1.6. Se un aeromobile è costretto ad atterrare nel luogo più vicino che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione delle guardie di frontiera e, nella misura in cui sono interessati controlli doganali, delle autorità doganali.

*** Migliori pratiche**

- Dopo l'atterraggio una guardia di frontiera deve recarsi nell'area di parcheggio dell'aeromobile prima dello sbarco dei passeggeri se:
 - a bordo è stato commesso un reato o un'infrazione;
 - esiste una minaccia per la sicurezza interna;
 - esiste un rischio di immigrazione irregolare;
 - a bordo si trovano persone espulse da altri paesi;
 - occorre raccogliere tutte le informazioni necessarie dall'equipaggio.
- Tutti i passeggeri a cui è stato rifiutato l'ingresso dovrebbero essere separati dagli altri. Quando non è possibile farli rientrare immediatamente nel luogo da cui si sono imbarcati, dovrebbero rimanere fino alla partenza in zone separate sotto il controllo delle guardie di frontiera.
- Le persone che hanno commesso un reato o un'infrazione devono essere trasportate direttamente dall'aeromobile in luoghi appositamente predisposti e consegnati alle autorità competenti.

*** Base giuridica**

- 1.7. Se del caso, dovrebbe essere migliorata l'infrastruttura tecnica dei valichi di frontiera, anche ricorrendo a un maggiore uso di lettori di passaporti, porte d'imbarco elettroniche e terminali mobili.

Ove necessario, è opportuno introdurre miglioramenti tecnici per ridurre i tempi di risposta per la consultazione nelle banche dati pertinenti.

- 1.8. Si dovrebbero utilizzare su base più regolare le informazioni anticipate sui passeggeri, raccolte e trasmesse dai vettori aerei a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, che consentono verifiche più mirate su tutti i passeggeri (compresi i cittadini dell'Unione) sui voli in arrivo che attraversano le frontiere esterne. Spetta alle autorità nazionali stabilire su quali voli provenienti dall'esterno dello spazio Schengen devono essere trasmesse le informazioni anticipate sui passeggeri, in base alla valutazione dei rischi attuale e aggiornata. Gli Stati Schengen possono utilizzare le informazioni anticipate sui passeggeri anche a fini di contrasto.

In base al diritto nazionale, gli Stati Schengen possono chiedere ai vettori aerei di trasmettere le informazioni anticipate sui passeggeri anche per i voli tra Stati Schengen che applicano integralmente e che non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen.

2. VERIFICHE NEGLI AERODROMI

- 2.1. Anche negli "aerodromi", ossia negli aeroporti che non hanno, in base al diritto nazionale applicabile, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti a voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne, occorre garantire le verifiche sulle persone conformemente alle norme generali.
- 2.2. Negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni da quelli di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile. Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria

la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.

- 2.3. Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell'aerodromo informa in tempo utile la guardia di frontiera dell'atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)
- [Regolamento \(CE\) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento \(CE\) n. 2320/2002 \(Testo rilevante ai fini del SEE\)](#)

3. MODALITÀ DI VERIFICA SULLE PERSONE A BORDO DI VOLI PRIVATI

- 3.1. Il comandante di bordo di un aereo privato in provenienza o a destinazione di un aeroporto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne deve trasmettere alla guardia di frontiera dello Stato Schengen di destinazione e, se del caso, dello Stato Schengen di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comprendente, tra l'altro, un piano di volo conforme all'allegato 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e informazioni sull'identità dei passeggeri.
- 3.2. Qualora i voli privati provenienti dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne e diretti verso uno Stato all'interno di tale spazio effettuino scali nel territorio di altri Stati appartenenti a tale spazio, le autorità competenti dello Stato di ingresso in tale spazio devono effettuare verifiche di frontiera e apporre un timbro d'ingresso alla dichiarazione generale.
- 3.3. Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da o è diretto esclusivamente verso lo spazio senza controllo alle frontiere interne senza atterraggio al di fuori di tale spazio, le autorità competenti devono procedere, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una verifica sulle persone conformemente alle norme generali.
- 3.4. Il regime di atterraggio e decollo di alianti, ultraleggeri, elicotteri e aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché

di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)
- [Convenzione ICAO](#)

SEZIONE IV: Frontiere marittime

1. MODALITÀ GENERALI DI VERIFICA SUL TRAFFICO MARITTIMO

- 1.1. La guardia di frontiera che esercita il comando ad un valico deve assicurare l'efficacia delle verifiche effettuate sui passeggeri e sull'equipaggio delle navi. Le verifiche saranno basate su un'analisi dei rischi consistente in una sorveglianza costante e globale della zona marittima.
- 1.2. Le verifiche sulle navi devono essere effettuate nel porto di arrivo o di partenza o nell'area all'uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, in virtù di appositi accordi, le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o all'atto dell'arrivo o della partenza della nave nello/dallo spazio senza controllo alle frontiere interne.

Non vengono effettuate verifiche di frontiera sistematiche sulle persone a bordo. Tuttavia, laddove giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi alla sicurezza interna e all'immigrazione illegale, è necessario effettuare un'ispezione della nave e verifiche in relazione alle persone presenti a bordo.

- 1.3. Il comandante della nave, l'agente marittimo o qualsiasi altra persona debitamente abilitata stila un elenco dei membri dell'equipaggio e degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel modulo n. 5 (elenco dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso di soggiorno.

Per membro dell'equipaggio si intende ogni persona, iscritta nel ruolo dell'equipaggio, arruolata per svolgere, durante il viaggio, mansioni operative o di servizio a bordo.

- 1.4. Gli elenchi di cui sopra devono essere consegnati alle guardie di frontiera o ad altre autorità al più tardi ventiquattro ore prima dell'arrivo in porto, o al più tardi nel momento in cui la nave lascia il porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle ventiquattro ore, oppure, se il porto di scalo non è noto o è cambiato durante il viaggio, non appena tale informazione diventa disponibile.
- 1.5. Al comandante deve pervenire una conferma di ricezione (una copia firmata dell'elenco o degli elenchi o una conferma di ricezione elettronica) che lo stesso deve presentare su richiesta quando la nave è in porto.
- 1.6. Tutte le modifiche relative all'elenco dell'equipaggio o dei passeggeri devono essere comunicate immediatamente alle guardie di frontiera dal comandante o dall'agente marittimo raccomandatario.
- 1.7. Il comandante della nave è tenuto ad informare le guardie di frontiera in merito alla presenza di passeggeri clandestini a bordo della propria nave al più tardi ventiquattro ore prima dell'arrivo in porto o al più tardi nel momento in cui la nave lascia il porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore a ventiquattro ore, oppure, se il porto di scalo non è noto o è cambiato durante il viaggio, non appena tale informazione diventa disponibile. I passeggeri clandestini restano soggetti alla responsabilità del comandante.
- 1.8. Il comandante deve comunicare la partenza della nave alla guardia di frontiera; se ciò non è possibile deve avvertire l'autorità marittima competente e deve consegnarle il secondo esemplare dell'elenco o degli elenchi già precedentemente compilati e vistati.

* Base giuridica

2. VERIFICHE SULLE NAVI DA CROCIERA

- 2.1. Le navi da crociera sono navi che effettuano un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri.
- 2.2. Il comandante della nave da crociera trasmette alle guardie di frontiera l'itinerario e il programma della crociera, non appena stabiliti e non oltre ventiquattro ore prima dell'arrivo in porto, o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle ventiquattro ore oppure, se il porto di scalo non è noto o è cambiato durante il viaggio, non appena tale informazione diventa disponibile.
- 2.3. Se l'itinerario di una nave da crociera comprende unicamente porti situati nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne, non deve essere effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera. Tuttavia, le verifiche sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi sono effettuate soltanto quando ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi alla sicurezza interna e all'immigrazione illegale.
- 2.4. Se l'itinerario di una nave da crociera comprende porti situati tanto nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne quanto porti situati al di fuori di tale spazio, deve essere effettuata una verifica di frontiera come segue:
- a) per le navi da crociera provenienti da un porto situato al di fuori dello spazio senza controlli alle frontiere interne e che fanno scalo per la prima volta in un porto situato in uno Stato Schengen, l'equipaggio e i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi nominativi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri.

*** Esempio**

- Una nave da crociera diretta da San Pietroburgo a Stoccolma.

I passeggeri che sbarcano a terra devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso ai sensi della normativa generale, a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario;

- b) per le navi da crociera provenienti da un porto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne e che fanno nuovamente scalo in un porto situato in tale spazio, l'equipaggio e i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi nominativi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri di cui sopra, qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato Schengen.

*** Esempio**

- Una nave da crociera che salpa da Istanbul toccando poi i porti di Atene, Tunisi e Barcellona.

I passeggeri che sbarcano a terra devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso in conformità della normativa generale, a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario. Se nell'elenco nominativo non vi sono cambiamenti, non è necessario identificare ogni passeggero con il documento di viaggio. Tuttavia, i passeggeri che sbarcano devono avere sempre con sé i documenti di viaggio e devono esibirli alle guardie di frontiera su richiesta;

- c) per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso conformemente alla normativa generale se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale;

*** Esempio**

- Una nave da crociera proveniente da San Pietroburgo fa tappa a Helsinki, Stoccolma e Copenaghen. In questo caso, durante le verifiche effettuate a Stoccolma e Copenaghen occorre tenere conto del fatto che la nave è stata già controllata a Helsinki.

- d) per le navi da crociera che lasciano un porto situato in uno Stato Schengen in direzione di un porto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne, l'equipaggio e i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'uscita sulla base degli elenchi nominativi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri. Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale, i passeggeri che si imbarcano devono essere sottoposti a una verifica all'uscita conformemente alla normativa generale;

*** Esempio**

- Una nave da crociera diretta da Helsinki a San Pietroburgo.

- e) per le navi da crociera che lasciano un porto situato nello spazio senza controllo alle frontiere interne in direzione di un altro porto, non deve essere effettuata alcuna verifica all'uscita. Sono tuttavia effettuate verifiche sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi soltanto quando ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi alla sicurezza interna e all'immigrazione illegale.

*** Esempio**

- Una nave da crociera che salpa da Stoccolma a Helsinki e prosegue uscendo dallo spazio senza controllo alle frontiere interne (ad esempio, verso San Pietroburgo). In questo caso, in linea di massima non devono essere effettuate verifiche all'uscita a Stoccolma, perché dovranno essere effettuate a Helsinki prima che la nave lasci lo spazio senza controllo alle frontiere interne.

- 2.5. Gli elenchi dell'equipaggio e dei passeggeri devono essere trasmessi alle rispettive guardie di frontiera dal capitano della nave da crociera o, in sua assenza, dall'agente marittimo raccomandatario al più tardi ventiquattro ore prima dell'arrivo in porto, o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle ventiquattro ore, oppure, se il porto di scalo non è noto o è cambiato durante il viaggio, non appena tale informazione diventa disponibile. A detto comandante deve pervenire una conferma di ricezione (copia firmata dell'elenco o degli elenchi o una conferma di ricezione elettronica) che lo stesso deve presentare su richiesta mentre la nave è in porto.

- 2.6. Nei casi in cui, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, le guardie di frontiera decidono che non è necessario effettuare verifiche sui passeggeri delle navi da crociera conformemente alle norme generali per le verifiche di frontiera, non occorre timbrare i documenti di viaggio.
- 2.7. Nella valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione, le guardie di frontiera dovrebbero tenere conto tra l'altro dei seguenti elementi: la cittadinanza dei passeggeri, ogni informazione disponibile sulla società di navigazione e sulla sua affidabilità, relazioni sulla situazione e informazioni rilevanti in loro possesso, comprese le informazioni ottenute dagli altri Stati Schengen o dai paesi terzi limitrofi.

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

3. VERIFICHE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

- 3.1. Per navigazione da diporto si intende l'uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici.
- 3.2. Le persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto proveniente da o diretta verso un porto situato in uno Stato Schengen non devono essere sottoposte a verifiche e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.
- Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale e, in particolare, se le coste di uno Stato non facente parte dello spazio senza controllo alle frontiere interne sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato Schengen interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un'ispezione dell'imbarcazione.
- 3.3. Un'imbarcazione da diporto proveniente dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tali casi le persone a bordo devono avvisare le autorità portuali per essere autorizzate ad entrare in porto. Le autorità portuali devono contattare le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell'arrivo dell'imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri deve essere effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco deve essere messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento

dell'arrivo. Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione da diporto proveniente dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne è obbligata ad attraccare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali devono contattare le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell'imbarcazione.

- 3.4. All'atto delle verifiche, deve essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione nonché i nomi delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento deve essere consegnato alle autorità dei porti d'ingresso e di uscita. Un altro esemplare di tale elenco deve essere conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali degli Stati Schengen che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.
- 3.5. A prescindere dalla valutazione dei rischi di immigrazione illegale, le imbarcazioni da diporto devono essere sottoposte a verifiche a campione.

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

4. VERIFICHE SULLA PESCA COSTIERA

- 4.1. Per pesca costiera si intendono le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nello spazio senza controllo alle frontiere interne senza fare scalo in un porto situato al di fuori di tale spazio.
- 4.2. L'equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio dello spazio senza controllo alle frontiere interne, senza approdare in un porto situato al di fuori di tale spazio, non deve essere sottoposto sistematicamente a verifica.
- 4.3. Se c'è rischio di immigrazione illegale, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio dello Stato Schengen interessato, devono essere effettuate verifiche sulle persone e/o un'ispezione della nave.
- 4.4. L'equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nello spazio senza controllo alle frontiere interne deve

essere sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi ([sezione I, punto 5.3](#)). Il comandante della nave deve comunicare qualsiasi modifica dell'elenco dell'equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

5. VERIFICHE SUI COLLEGAMENTI EFFETTUATI DA TRAGHETTI

5.1. Devono essere sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ove possibile, devono essere predisposte banchine separate per i cittadini degli Stati membri dell'UE, dei paesi SEE e della Svizzera e i loro familiari;
- b) sui passeggeri a piedi devono essere effettuate verifiche individuali;
- c) le verifiche sugli occupanti di un veicolo devono avvenire nel veicolo stesso;
- d) i passeggeri di traghetti devono essere trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi; essi devono lasciare l'autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;
- e) gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori devono essere sottoposti a verifica nel veicolo stesso; in linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;
- f) al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;
- g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati irregolari, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti a ispezioni a campione;
- h) i membri dell'equipaggio di traghetti devono essere trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili;

- i) non si applica la [sezione IV, punto 1.3](#) (obbligo di presentare gli elenchi dei passeggeri e dell'equipaggio). Qualora sia necessario stilare un elenco delle persone a bordo conformemente alla direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, una copia di tale elenco è trasmessa dal comandante all'autorità competente del primo porto di arrivo negli Stati Schengen entro trenta minuti dalla partenza da un porto situato al di fuori dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

- 5.2. Quando un traghetto proveniente dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne che compie più di una fermata all'interno di tale spazio imbarca passeggeri soltanto per la tratta restante all'interno di tale territorio, tali passeggeri sono sottoposti ad una verifica all'uscita presso il porto di partenza e ad una verifica all'ingresso presso il porto di arrivo. Le verifiche sulle persone che, al momento di tali fermate, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcate nello spazio senza controllo alle frontiere interne devono essere effettuate presso il porto di arrivo. La procedura inversa si applica se il paese di destinazione non fa parte dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

6. COLLEGAMENTI DI TRASPORTO MERCI TRA PORTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLO SPAZIO SENZA CONTROLLO ALLE FRONTIERE INTERNE

- 6.1. Non sono effettuate verifiche di frontiera sui collegamenti di trasporto merci tra gli stessi due o più porti situati all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne che non fanno scalo in porti situati al di fuori di tale spazio e che consistono nel trasporto di merci.

Tuttavia sono effettuate verifiche sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi, soltanto quando sono giustificate sulla base di una valutazione dei rischi connessi alla sicurezza interna e all'immigrazione illegale.

SEZIONE V: Verifiche sulla navigazione interna

1. NAVIGAZIONE INTERNA

- 1.1. Per navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di natante su fiumi, canali e laghi.
- 1.2. Le verifiche da effettuare sulla navigazione interna sono le stesse previste per il traffico marittimo in generale.
- 1.3. Sulle navi utilizzate per scopi professionali, devono essere considerati membri dell'equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell'elenco dell'equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(allegato VI\)](#)

PARTE 3: SORVEGLIANZA DI FRONTIERA

1. OBIETTIVO DELLA SORVEGLIANZA

1.1. Gli obiettivi principali della sorveglianza delle frontiere esterne in punti diversi dai valichi di frontiera, e della sorveglianza dei valichi al di fuori degli orari di apertura, sono:

- a) impedire e scoraggiare il valico non autorizzato della frontiera;
- b) lottare contro la criminalità transfrontaliera;
- c) applicare o prendere misure nei confronti di persone entrate illegalmente;
- d) mantenere una conoscenza situazionale e una capacità di reazione affidabili;
- e) sostenere l'individuazione e la registrazione delle persone che attraversano illegalmente le frontiere.

1.2. La guardia di frontiera responsabile deve prendere tutte le misure necessarie per impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera e deve impiegare il personale e le altre risorse necessari, in funzione dell'analisi del rischio di immigrazione illegale e di criminalità transfrontaliera.

Le risorse utilizzate devono essere scelte conformemente al tipo e alla natura della frontiera (terrestre, marittima, acque interne).

2. METODI DI SORVEGLIANZA

2.1. La sorveglianza può essere effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti:

- a) pattugliando;
- b) appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali.

2.2. I periodi e i metodi di sorveglianza dovrebbero essere modificati frequentemente e all'improvviso per poter individuare efficacemente le persone che attraversano la frontiera senza autorizzazione.

2.3. I compiti principali delle unità mobili sono:

- a) sorvegliare il terreno sul quale operano;
- b) assicurarsi che non vi sia alcun rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza interna nella zona pattugliata;
- c) verificare i documenti delle persone presenti nella zona e che risultano sconosciute;
- d) fermare tutte le persone sospette sprovviste di documenti e chiedere loro di spiegare dettagliatamente i motivi per cui si trovano in quella zona;
- e) fermare e accompagnare al posto di frontiera più vicino le persone che hanno oltrepassato o tentato di oltrepassare illegalmente la frontiera al fine di sottoporre le persone che varcano illegalmente le frontiere e i richiedenti asilo di età non inferiore a 14 anni a identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali per finalità connesse al regolamento Eurodac;
- f) conservare tutte le prove relative ad attraversamenti non autorizzati delle frontiere o ad altri incidenti di frontiera.

Durante il pattugliamento dovrebbero essere utilizzati cani appositamente addestrati. Per rafforzare il pattugliamento e il controllo della frontiera è opportuno servirsi anche di elicotteri, motovedette e fuoristrada.

2.4. I compiti principali delle unità fisse sono:

- a) osservare le zone considerate sensibili per l'attraversamento illegale della frontiera o per il contrabbando;
- b) fermare e accompagnare al posto di frontiera le persone che hanno attraversato la frontiera illegalmente o che hanno tentato di farlo.

- 2.5. In funzione delle informazioni ottenute, si dovrebbero organizzare operazioni speciali per intercettare le vittime della tratta e i trafficanti.
- 2.6. La sorveglianza dovrebbe essere sostenuta da sistemi e apparecchiature integrati di sorveglianza tecnica, mobili e portatili (ad esempio radar, droni, sistemi di televisione a circuito chiuso, sensori diversi, telecamere a infrarossi o termiche per garantire la capacità di visione notturna).

*** Base giuridica**

- [Codice frontiere Schengen \(articolo 13\)](#)

PARTE 4: ELENCO DEGLI STRUMENTI GIURIDICI PERTINENTI

- **Diritto dell'Unione:**

- [Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985](#) tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ([GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19](#))
- [Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b\) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro](#) (GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1)
- [Regolamento \(CE\) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995](#) che istituisce un modello uniforme per i visti ([GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1](#)), modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7)
- [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea \(GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1\)](#)
- [Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001](#), che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ([GU L 187 del 7.7.2001, pag. 45](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002](#), relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio ([GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002](#), che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ([GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003](#), che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune ([GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003](#), che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 ([GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15](#))
- [Decisione 2004/265/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004](#), relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui

visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) ([GU L 83 del 20.3.2004, pag. 12](#))

- [Regolamento \(CE\) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004](#) con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ([GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1](#))
- [Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004](#), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ([GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004](#), relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri ([GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1](#))
- [Decisione n. 896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006](#), che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein ([GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006](#), che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen ([GU L 405 del 30.12.2006](#); rettifica [GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006](#), sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ([GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4](#))
- [Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007](#), sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), capi da V a IX ([GU L 2015 del 7.8.2007, pag. 63](#))
- [Decisione 2007/801/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2007](#), sulla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca ([GU L 323 del 8.12.2007, pag. 34](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008](#), che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) ([GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008](#), concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ([GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60](#))

- Decisione 2008/903/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nella Confederazione svizzera ([GU L 327 del 5.12.2008, pag. 15](#))
- [Regolamento \(CE\) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009](#), che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ([GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1](#))
- [Regolamento \(UE\) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010](#), che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata ([GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1](#))
- [Decisione della Commissione del 19 marzo 2010 \[C\(2010\)1620 definitivo\]](#) che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati
- [Decisione 2011/842/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011](#), sulla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nel Principato del Liechtenstein ([GU L 334 del 16.12.2011, pag. 27](#))
- [Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011](#), recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9)
- [Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60)
- [Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96)
- [Regolamento \(UE\) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino) (GU L 180 del 26.6.2013, pag. 31)
- [Regolamento \(UE\) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei

sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1)

- [Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013](#), relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE, Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1)
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014](#), che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1)
- [Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014](#), che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23)
- [Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014](#), sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1)
- [Regolamento \(UE\) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016](#), che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1)
- [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE \(regolamento generale sulla protezione dei dati\)](#) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)
- [Direttiva \(UE\) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio](#) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89)
- [Direttiva \(UE\) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari \(rifusione\)](#) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21)

- [Regolamento \(UE\) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo \(GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39\).](#)

- **Diritto internazionale:**

- [Convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944 \(Convenzione ICAO, allegati 2 e 9\)](#)
- [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 e i suoi protocolli](#)
- [Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967](#)
- [Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961](#)
- [Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale \(FAL\) del 9 aprile 1965](#)
- [Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone \(GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6\)](#)
- [Convenzione OIL sui documenti d'identità dei marittimi \(convenzione n. 185\) del 19 giugno 2003](#)
- [Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale.](#)

APPENDICE A

PROCEDURA DI NOTIFICA

Quando uno Stato membro³³ intende effettuare verifiche mirate su beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen, notifica senza indugio la prevista applicazione di tali verifiche mirate

- 1- agli altri Stati membri;
- 2- all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
- 3- alla Commissione.

Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica, o parti di essa, come riservata.

Nella notifica devono essere spiegati le motivazioni, l'estensione e la durata della deroga come segue, al fine di garantire l'*effet utile* della notifica e, in particolare, di consentire agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia di esprimere eventuali preoccupazioni.

Le motivazioni devono essere corroborate da elementi oggettivi riguardanti la deroga alle verifiche sistematiche presso valichi di frontiera specifici.

In particolare, lo Stato membro interessato dovrebbe indicare:

- le principali caratteristiche del flusso di traffico ai valichi di frontiera interessati, quali le categorie di persone che attraversano la frontiera;
- la percentuale stimata di cittadini di paesi terzi e quella di beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che attraversano tale frontiera;
- il fatto che il presunto aumento dei tempi di attesa è dovuto alle verifiche sistematiche (e non, ad esempio, a lavori stradali nella zona adiacente al valico di frontiera). Un riferimento generale a un imminente periodo di ferie non è sufficiente a questo proposito. Non esiste un indicatore universale dell'impatto sproporzionato sul flusso di traffico applicabile a tutti gli Stati membri o a tutti i valichi di frontiera. La valutazione dell'impatto sproporzionato sui tempi di attesa non può ignorare il tempo medio di attesa o i ritardi registrati in precedenza;
- in che modo la deroga porrà rimedio all'impatto sproporzionato sul flusso di traffico al valico o ai valichi di frontiera interessati.

Occorre specificare il valico o i valichi di frontiera interessati.

³³ Nel presente testo, con "Stato membro" si intendono anche i quattro paesi associati a Schengen.

La durata prevista della deroga deve essere proporzionata e non eccedere quanto necessario. Occorre indicare la data finale prevista per la deroga per ciascun valico di frontiera. Non sono accettabili deroghe a tempo indeterminato. Conformemente all'articolo 15 del codice frontiere Schengen, gli Stati membri si impegnano ad impiegare personale e risorse appropriati e sufficienti per garantire l'attuazione delle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti.

Lo Stato membro dovrebbe indicare nella notifica la data di trasmissione della valutazione dei rischi all'Agenzia prevista dall'articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen, e spiegare i principali elementi della valutazione dei rischi che consentono ai destinatari di tale notifica di esprimere un parere informato.

Qualora nutrano preoccupazioni circa l'intenzione di derogare alla norma delle verifiche sistematiche nelle banche dati, gli altri Stati membri, l'Agenzia o la Commissione notificano tali preoccupazioni allo Stato membro interessato entro due settimane dalla ricezione della notifica. Lo Stato membro deve tener conto di tali preoccupazioni.

Gli Stati membri devono stabilire i propri canali interni di comunicazione e informare gli altri Stati membri e la Commissione tramite la loro rappresentanza permanente inviando la notifica rispettivamente al punto di contatto all'interno della rappresentanza permanente e alla casella di posta elettronica funzionale (HOME-BORDERS@ec.europa.eu).

APPENDICE B

PROCEDURA CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI UNA DEROGA AL PRINCIPIO DELLE VERIFICHE SISTEMATICHE NELLE BANCHE DATI PERTINENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL CODICE FRONTIERE SCHENGEN (MODIFICATO DAL REGOLAMENTO 2017/458), COMPRESA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'articolo 8, paragrafo 2 bis, del regolamento 2017/458 consente agli Stati membri di derogare al principio delle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti in relazione ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che attraversano le frontiere esterne, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative:

1. lo Stato membro interessato deve dimostrare un impatto sproporzionato sul flusso di traffico in relazione all'effettuazione di verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione ("*Qualora le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possano avere un **impatto sproporzionato sul flusso di traffico** [...]");*
2. prima di prendere una decisione in merito alla deroga, lo Stato membro interessato deve preparare una valutazione dei rischi che dimostri che l'applicazione di verifiche mirate sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione non comporterebbe rischi per la sicurezza ("*[...] **a seguito di una valutazione dei rischi** connessi con l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.*").

Al fine di garantire l'*effet utile* delle disposizioni relative alla deroga temporanea, occorre chiarire gli aspetti riportati in appresso concernenti la valutazione del rischio di effettuare verifiche mirate e il seguito dato alla notifica dell'intenzione di deroga.

A. Valutazione dei rischi

1. Lo Stato membro che intende derogare prepara una valutazione dei rischi secondo la metodologia CIRAM.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in stretta collaborazione con gli Stati membri, elaborerà un modello standardizzato di comunicazione che sfrutterà le sinergie con altre valutazioni dei rischi e delle vulnerabilità già esistenti, e consentirà l'accesso online a tale modello.

2. La valutazione dei rischi nella quale si conclude che la minaccia è bassa [o media] viene presentata all'Agenzia prima dell'effettiva attuazione della deroga, utilizzando un modello standardizzato di comunicazione. In circostanze eccezionali (ad esempio, in caso di afflusso eccezionale e imprevisto di passeggeri UE/SEE/CH a un determinato valico di frontiera), la valutazione dei rischi può essere presentata contemporaneamente all'attuazione della deroga soltanto se la sola notifica ha già fornito informazioni esaurienti per dimostrare l'impatto sproporzionato e immediato sul flusso di traffico per il valico di frontiera specifico.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 bis, secondo comma, "[l]a valutazione dei rischi illustra i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati, tiene conto, tra l'altro, dell'impatto sproporzionato sul flusso di traffico e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale". Dato che le deroghe possono applicarsi esclusivamente ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, la valutazione dei rischi dovrebbe concentrarsi sulla valutazione dei rischi causati da tali persone presso i valichi di frontiera specifici.

In termini concreti, la valutazione dei rischi dello Stato membro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen, elaborata in linea con la metodologia CIRAM e con un modello comprende:

- I. la descrizione del motivo della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati e la fornitura di dati quantitativi (ad esempio, flusso di passeggeri previsto, tempi di trattamento per passeggero o simili) che dimostrano un impatto sproporzionato sul flusso di traffico al valico o ai valichi di frontiera scelti dopo che sono state esaurite le opzioni di aumento delle capacità;
- II. la percentuale stimata del numero totale e dei profili dominanti dei viaggiatori che, beneficiando del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno qualsiasi degli Stati membri durante il periodo di tempo di attuazione di una deroga alle verifiche sistematiche;
- III. la valutazione dell'eventuale impatto della deroga sulla sicurezza, ossia sull'ordine pubblico, sulla sicurezza interna, ecc. degli Stati membri, compresa la valutazione dell'eventuale impatto della deroga sui collegamenti di viaggio con altri Stati membri.

Se la valutazione dei rischi conclude che i rischi connessi all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali di uno degli Stati membri sono elevati, la deroga non è applicata.

Se la valutazione dei rischi conclude che i rischi connessi all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali di uno degli Stati membri sono bassi [o medi], lo Stato membro interessato dovrebbe assicurare che i rischi individuati per ciascun valico di frontiera interessato sono attenuati ricorrendo a strategie e mezzi adeguati. Tali strategie e mezzi saranno descritti nella valutazione dei rischi da presentare all'Agenzia.

3. L'Agenzia valuta la valutazione dei rischi trasmessa entro un termine concordato con lo Stato membro in questione. Al fine di esaminare le valutazioni dei rischi presentate dagli Stati membri l'Agenzia può utilizzare risorse e informazioni proprie, in particolare le informazioni raccolte attraverso le valutazioni della vulnerabilità. Essa può chiedere il parere di Europol o di altre agenzie dell'UE.

- A. Qualora la valutazione dei rischi sia incompleta o le informazioni fornite non siano pertinenti, l'Agenzia contatta quanto prima lo Stato membro interessato per chiedere ulteriori informazioni/giustificazioni.

Se non viene presentata una valutazione dei rischi completa entro il termine convenuto con l'Agenzia, quest'ultima deve avvertire gli altri Stati membri e la Commissione della situazione dopo aver inviato un'ultima richiesta allo Stato membro interessato.

- B. In caso di disaccordo tra lo Stato membro interessato e l'Agenzia circa la completezza e la pertinenza della valutazione dei rischi fornita, si cercherà di raggiungere un'intesa su base bilaterale entro un periodo di tempo ragionevole (al massimo due settimane).

Qualora le divergenze persistano, l'Agenzia ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Può essere convocata una riunione con la partecipazione dell'Agenzia, dello Stato membro interessato, della Commissione e, se del caso, di altri Stati membri. In tal caso la Commissione organizza la riunione e invita le parti interessate a partecipare.

Il parere dell'Agenzia è comunicato in primo luogo allo Stato membro che ha presentato la valutazione dei rischi, in maniera da consentirgli di formulare osservazioni al riguardo. L'Agenzia informa la Commissione e gli altri Stati membri del proprio parere.

4. Lo Stato membro interessato aggiorna regolarmente la valutazione dei rischi. Se del caso, nel procedere in tal senso segue anche i punti da A.1 ad A.3, ove applicabili.

B. Notifica dell'intenzione di derogare e seguito dato a tale notifica

1. Lo Stato membro interessato notifica l'intenzione di derogare agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia. La notifica deve soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato A del presente manuale pratico per le guardie di frontiera.

2. Gli Stati membri, l'Agenzia o la Commissione che nutrono preoccupazioni circa l'intenzione di effettuare verifiche mirate nelle banche dati ne informano senza indugio lo Stato membro in questione. Gli altri Stati membri o la Commissione possono chiedere all'Agenzia di verificare se le motivazioni di tali preoccupazioni siano giustificate.

Gli Stati membri che nutrono preoccupazioni possono inoltre comunicarle all'Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri. Sebbene sia auspicabile che le preoccupazioni vengano chiarite in linea di principio su base bilaterale con lo Stato membro che notifica l'intenzione di deroga, in considerazione del numero o della natura delle preoccupazioni (ad esempio in relazione allo stesso aspetto), è possibile convocare una riunione tra tutte le parti che hanno espresso preoccupazioni, informandone allo stesso tempo le altre parti autorizzate a presentare preoccupazioni ma che non ne hanno formulate. Tale riunione può essere convocata su iniziativa di una qualsiasi delle parti aventi diritto. Spetta alla Commissione organizzare e presiedere tale riunione.

3. Lo Stato membro che intende derogare alle verifiche sistematiche nelle banche dati relative ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione tiene conto di tali preoccupazioni.

4. Lo Stato membro interessato riferisce ogni sei mesi alla Commissione e all'Agenzia in merito all'applicazione delle verifiche nelle banche dati effettuate in modo mirato sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione. Le relazioni dovrebbero fornire informazioni dettagliate sull'effettivo ricorso a verifiche mirate presso valichi di frontiera specifici, dati sul flusso di traffico a tali valichi di frontiera che beneficiano della deroga e dati sul loro impatto sull'evoluzione della valutazione dei rischi connessi all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali nello Stato membro interessato.

Per ciascun valico di frontiera e per ciascuna fascia oraria per i quali si è avvalso di deroghe, lo Stato membro deve includere nella sua relazione quanto meno le seguenti informazioni:

- ora esatta di utilizzo delle deroghe (Inizio alle: ore e minuti in UTC. Termine alle: ore e minuti in UTC);
- numero di passeggeri che hanno attraversato la frontiera, suddivisi per cittadinanza e direzione di viaggio (ingresso/uscita);
- numero di beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che non sono stati verificati nelle banche dati all'ingresso, suddivisi per cittadinanza e direzione di viaggio (ingresso/uscita);
- numero di beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione verificati nelle banche dati, suddivisi per cittadinanza e direzione di viaggio (ingresso/uscita);
- numero di segnalazioni nelle banche dati pertinenti per i passeggeri oggetto di verifiche mirate, suddivisi per direzione di viaggio (ingresso/uscita), cittadinanza e banche dati.

Inoltre, se del caso, gli Stati membri si adoperano per fornire le seguenti informazioni contestuali, per valico di frontiera e per mesi, per il periodo di riferimento³⁴:

- numero di passeggeri che hanno attraversato la frontiera, suddivisi per cittadinanza e direzione di viaggio (ingresso/uscita);
- numero di segnalazioni nelle banche dati pertinenti durante le verifiche sistematiche, suddivise per direzione di viaggio (ingresso/uscita) e cittadinanza.

³⁴

Tale obbligo può essere riesaminato in seguito alla prima relazione.